

Bruxelles, 12 dicembre 2022
(OR. en)

15888/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0403 (COD)**

EF 374
ECOFIN 1312
SURE 32
CODEC 1979

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 dicembre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 697 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 697 final.

All.: COM(2022) 697 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.12.2022
COM(2022) 697 final

2022/0403 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del [xxxx]

che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2022) 697 final} - {SWD(2022) 697 final} - {SWD(2022) 698 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) n. 648/2012¹ (regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo o "EMIR") disciplina le operazioni in derivati, comprese le misure destinate a limitarne i rischi attraverso la compensazione presso controparti centrali (CCP)². Le CCP si assumono i rischi cui sono esposte le parti coinvolte in un'operazione, diventando l'acquirente nei confronti di ogni venditore e il venditore nei confronti di ciascun acquirente. In tal modo aumentano la trasparenza e l'efficienza del mercato e riducono i rischi sui mercati finanziari, in particolare per i derivati.

L'EMIR è stato adottato a seguito della crisi finanziaria del 2008/2009 per promuovere la stabilità finanziaria e rendere i mercati più trasparenti, più standardizzati e quindi più sicuri. L'EMIR prevede che le operazioni in derivati siano segnalate per garantire la trasparenza del mercato per le autorità di regolamentazione e di vigilanza e che i loro rischi siano adeguatamente attenuati attraverso la compensazione a livello centrale presso una CCP o lo scambio di garanzie reali, note come "margine", nelle operazioni bilaterali. Le CCP e i rischi da esse gestiti sono cresciuti notevolmente dall'adozione dell'EMIR.

Nel 2017 la Commissione ha pubblicato due proposte legislative che modificano l'EMIR, entrambe adottate dai colegislatori nel 2019. Il REFIT dell'EMIR³ ha ricalibrato alcuni dei requisiti previsti dall'EMIR per garantirne la proporzionalità, assicurando allo stesso tempo la stabilità finanziaria. Riconoscendo le questioni emergenti connesse alla crescente concentrazione dei rischi presso le CCP, in particolare quelle dei paesi terzi, l'EMIR 2.2⁴ ha riveduto il quadro di vigilanza e istituito un processo di valutazione della natura sistemica delle CCP di paesi terzi da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e le banche centrali di emissione. L'EMIR è integrato dal regolamento sul risanamento e sulla risoluzione delle CCP⁵, adottato nel 2020⁶, al fine di assicurare la preparazione all'eventualità,

¹ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

² Per informazioni dettagliate sui derivati e sulle modalità di funzionamento delle CCP nei mercati finanziari, cfr. allegato 7 della valutazione d'impatto che accompagna il presente documento.

³ Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).

⁴ Regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell'autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi (GU L 322 del 12.12.2019, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

⁶ Il regolamento si basa sulle norme elaborate dal Consiglio per la stabilità finanziaria all'indomani della crisi finanziaria. Cfr. *Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions*,

improbabile, ma di impatto massiccio, che una CCP dell'UE si trovi ad affrontare gravi difficoltà finanziarie⁷.

Sebbene l'EMIR abbia istituito un quadro solido per la compensazione centrale, taluni settori dell'attuale quadro di vigilanza si sono rivelati eccessivamente complessi. Ciò limita la capacità delle CCP dell'UE di attrarre attività sia all'interno dell'UE che a livello internazionale. Le procedure di approvazione da parte delle autorità di vigilanza per il lancio di nuovi servizi e l'avvio di nuove attività di compensazione da parte delle CCP dell'UE, nonché le modifiche dei loro modelli di rischio, sono in molti casi inutilmente lunghe e onerose. Le norme attuali sono volte a garantire la sicurezza e la solidità delle CCP dell'UE, ma tale obiettivo potrebbe essere conseguito in numerosi modi e i processi esistenti sono stati messi in discussione in quanto troppo lenti e talvolta sproporzionati in considerazione della modifica prevista. L'approvazione di un nuovo prodotto non dovrebbe richiedere anni e le modifiche dei modelli di rischio devono essere rapide per rispecchiare l'evoluzione delle condizioni economiche e di mercato. I ritardi nelle approvazioni aumentano i costi e riducono l'attrattiva delle CCP dell'UE e, di conseguenza, dell'UE come sede di attività. La presente proposta mira ad attenuare tali ostacoli al fine di promuovere CCP moderne e competitive nell'UE in grado di attrarre attività.

L'EMIR fornisce un quadro prudenziale completo e solido per le CCP e il regolamento sul risanamento e sulla risoluzione delle CCP di recente adozione rafforza ulteriormente la solidità delle CCP dell'UE. La presente proposta mira a fare sì che l'UE continui a basare l'evoluzione del suo ecosistema di compensazione centrale sulla forza delle sue norme e della sua vigilanza. CCP solide e sicure rafforzano la fiducia del sistema finanziario e sostengono in modo determinante la liquidità dei mercati chiave. Un ecosistema di compensazione sicuro, solido e resiliente costituisce una condizione preliminare per la sua crescita ulteriore. L'ecosistema di compensazione centrale dell'UE dovrebbe consentire alle imprese dell'Unione di coprire i loro rischi in modo efficiente e sicuro, salvaguardando nel contempo la stabilità finanziaria in senso lato. In tal modo, la compensazione centrale sosterrà l'economia dell'UE. La presente proposta mira a porre le imprese in una posizione migliore, essendo in grado di prevedere il fabbisogno di liquidità associato alla compensazione centrale. Un ecosistema competitivo ed efficiente di compensazione dell'UE aumenterà le attività di compensazione centrale, ma tale compensazione centrale comporta altresì rischi in quanto centralizza le operazioni presso poche CCP di rilevanza sistemica dal punto di vista finanziario. Di conseguenza tali rischi devono essere gestiti in modo adeguato dalle CCP e queste ultime devono continuare a essere oggetto di una vigilanza approfondita a livello sia nazionale che UE. La presente proposta mira pertanto a garantire una vigilanza solida e congiunta, basata sul sistema di vigilanza attualmente in vigore nell'UE.

Inoltre dal 2017 sono state ripetutamente espresse preoccupazioni in merito ai rischi in corso per la stabilità finanziaria dell'UE derivanti dall'eccessiva concentrazione della compensazione presso alcune CCP di paesi terzi, in particolare in uno scenario di stress.

Consiglio per la stabilità finanziaria (novembre 2011)
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104cc.pdf. Aggiornato nell'ottobre del 2014
con allegati specifici per settore http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf.

⁷ Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

Possono verificarsi eventi a rischio elevato e l'UE deve essere pronta ad affrontarli⁸. Sebbene le CCP dell'UE abbiano in genere mostrato di essere resilienti, l'esperienza ha dimostrato che l'ecosistema di compensazione dell'UE può essere rafforzato, a vantaggio della stabilità finanziaria. Tuttavia un'autonomia strategica aperta significa altresì che l'UE deve tutelarsi in relazione ai rischi per la stabilità finanziaria che possono sorgere quando i partecipanti al mercato dell'UE dipendono eccessivamente da soggetti di paesi terzi, in quanto ciò può essere fonte di vulnerabilità. La presente proposta mira pertanto a rendere il quadro di equivalenza dell'EMIR più proporzionato e ad adattare meglio la cooperazione con le autorità di vigilanza straniere tenendo conto dei rischi posti dalle CCP con sede in paesi terzi, senza compromettere la necessità che i paesi terzi dispongano di norme solide. Si propone inoltre di semplificare la procedura di equivalenza quando i rischi connessi alla compensazione centrale in un paese terzo sono particolarmente bassi. La presente proposta mira inoltre a rafforzare la capacità di compensazione centrale dell'UE e quindi ad aumentare la liquidità presso le CCP dell'UE al fine di ridurre i rischi per la stabilità finanziaria dell'UE derivanti da esposizioni eccessive nei confronti di CCP di paesi terzi. La presente proposta impone pertanto a tutti i partecipanti al mercato soggetti all'obbligo di compensazione di detenere conti attivi presso CCP dell'UE per i prodotti di compensazione che sono stati individuati dall'ESMA rivestire una rilevanza sistemica significativa per la stabilità finanziaria dell'UE.

La presente proposta è integrata da una proposta di direttiva che introduce un numero limitato di modifiche della direttiva 2013/36/UE⁹ (direttiva sui requisiti patrimoniali o "CRD"), della direttiva (UE) 2019/2034 (direttiva sulle imprese di¹⁰ investimento) e della direttiva 2009/65/CE¹¹ (direttiva sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari o "direttiva OICVM") per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione nei confronti di CCP e il rischio di controparte sulle operazioni in derivati compensate a livello centrale. Tali modifiche sono necessarie per garantire il conseguimento degli obiettivi della presente revisione dell'EMIR, così come la coerenza. Le due proposte dovrebbero pertanto essere lette congiuntamente.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è collegata ed è coerente con altre politiche dell'UE e iniziative in corso che mirano a: i) promuovere l'Unione dei mercati dei capitali¹²; ii) rafforzare l'autonomia strategica aperta dell'UE; e iii) migliorare l'efficienza e l'efficacia della vigilanza a livello UE.

Innanzitutto la capacità di compensazione è una dimensione importante per l'Unione dei mercati dei capitali. L'Unione dei mercati dei capitali mira a creare mercati dei capitali dell'UE profondi e liquidi capaci di soddisfare le esigenze dei cittadini, delle imprese e degli enti finanziari dell'UE. La crisi della COVID-19 ha reso più urgente la creazione dell'Unione

⁸ [...].

⁹ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

¹⁰ Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

¹¹ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

¹² Comunicazione della Commissione, Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione (COM(2020) 590 final).

dei mercati dei capitali, in quanto i finanziamenti basati sul mercato sono essenziali per la ripresa dell'economia europea e il ritorno a una crescita a lungo termine. Meccanismi di post-negoziiazione sicuri, solidi e competitivi nell'UE, in particolare la compensazione centrale, sono essenziali per il buon funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali. Le modifiche legislative proposte, compreso l'ulteriore rafforzamento del quadro di vigilanza, favorirebbero lo sviluppo di una post-negoziiazione più efficiente e sicura nell'UE.

In secondo luogo, CCP dell'UE competitive, ben sviluppate e resilienti costituiscono una condizione preliminare per l'autonomia strategica aperta dell'UE. La comunicazione della Commissione sull'autonomia strategica aperta¹³ illustra in che modo l'UE può rafforzare la sua autonomia strategica aperta nei settori macroeconomico e finanziario, in particolare (ma non esclusivamente) sviluppando le infrastrutture dei mercati finanziari dell'UE e aumentandone la resilienza. La creazione di un solido sistema di compensazione centrale dell'UE dotato di una robusta capacità riduce i rischi derivanti da una dipendenza eccessiva dalle CCP di paesi terzi e dalle loro autorità di vigilanza.

In terzo luogo, i **recenti sviluppi nei mercati dell'energia**, con diverse imprese del settore energetico che si trovano ad affrontare problemi di liquidità quando utilizzano i mercati dei derivati, hanno dimostrato altresì che l'EMIR deve essere rafforzato affinché i rischi per la stabilità finanziaria dell'UE continuino ad essere attenuati alla luce delle nuove sfide. Ciò significa costruire un ecosistema di compensazione centrale dell'UE sicuro, solido e competitivo, in grado di resistere agli shock economici.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente iniziativa dovrebbe essere inserita nel quadro dell'agenda più ampia della Commissione volta a rendere i mercati dell'UE più sicuri, solidi, efficienti e competitivi. Mira ad assicurare che i meccanismi post-negoziiazione, in particolare la compensazione centrale, che costituiscono un elemento essenziale dei mercati dei capitali, siano parimenti sicuri, solidi, efficienti e competitivi. Un mercato dei capitali pienamente funzionante e integrato consentirà all'economia dell'UE di crescere in modo sostenibile e di essere più competitiva, in linea con le priorità strategiche della Commissione per un'economia al servizio delle persone, volta a determinare le condizioni adatte per la creazione di posti di lavoro, per gli investimenti e per la crescita.

L'iniziativa in questione non ha impatti diretti e/o individuabili che arrechino un danno significativo o compromettano la coerenza con gli obiettivi di neutralità climatica e con gli obblighi derivanti dalla normativa europea sul clima¹⁴.

¹³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza (COM(2021) 32 final).

¹⁴ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'EMIR stabilisce il quadro di regolamentazione e di vigilanza applicabile sia alle CCP stabilite nell'UE che alle CCP stabilite in paesi terzi che prestano servizi di compensazione centrale a partecipanti diretti o a sedi di negoziazione stabiliti nell'UE. La base giuridica dell'EMIR è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto stabilisce norme comuni per i derivati OTC, le CCP e i repertori di dati sulle negoziazioni al fine di evitare misure o prassi nazionali divergenti e ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo la stabilità finanziaria. Considerando che la presente iniziativa propone ulteriori azioni strategiche per garantire il conseguimento di tali obiettivi, la relativa proposta legislativa sarebbe adottata sulla scorta della stessa base giuridica.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

I problemi individuati nella valutazione d'impatto non possono essere affrontati dagli Stati membri che agiscono da soli e richiedono un'azione a livello UE. La presente proposta modifica l'EMIR, in particolare al fine di aumentare l'attrattiva delle CCP dell'UE facilitando la loro capacità di immettere sul mercato prodotti nuovi, riducendo i costi di conformità e rafforzando la vigilanza a livello UE delle CCP dell'UE. L'azione a livello UE determinerebbe pertanto una riduzione della dipendenza eccessiva dell'UE da CCP di paesi terzi, riducendo così i rischi per la stabilità finanziaria dell'UE. Un mercato dei servizi di compensazione centrale sicuro, solido, efficiente e competitivo contribuisce a mercati più profondi e liquidi nell'UE ed è essenziale per il buon funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali.

Gli Stati membri e le autorità nazionali di vigilanza non possono risolvere da soli i rischi sistemici rappresentati da CCP fortemente integrate e interconnesse che operano a livello transfrontaliero al di là delle giurisdizioni nazionali. Né possono attenuare i rischi derivanti da prassi di vigilanza nazionali divergenti. Gli Stati membri non possono inoltre, da soli, migliorare l'attrattiva delle CCP dell'UE e affrontare le inefficienze del quadro di cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza e le autorità dell'UE. In tale contesto, l'obiettivo dell'EMIR di aumentare la sicurezza, la solidità, l'efficienza e la competitività delle CCP dell'UE nel mercato unico e di garantire la stabilità finanziaria non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, come riconosciuto dai colegislatori nel 2012 al momento dell'adozione dell'EMIR (e nel 2019 al momento dell'adozione del REFIT dell'EMIR e dell'EMIR 2.2). Di conseguenza, a motivo della portata delle azioni, tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello UE, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

- **Proporzionalità**

La proposta intende fare in modo che gli obiettivi dell'EMIR siano conseguiti in modo proporzionato, efficace ed efficiente. Data la natura della presente proposta, si tratta di un compromesso fondamentale tra l'efficacia delle misure destinate ad aumentare la compensazione presso le CCP dell'UE e l'impatto in termini dei costi sui partecipanti diretti. Tale compromesso deve essere preso in considerazione nella calibrazione e nella concezione delle misure stesse, in modo da rendere i costi proporzionati. La presente proposta riesamina inoltre i meccanismi di vigilanza delle CCP dell'UE al fine di affrontare le sfide cui queste ultime devono far fronte a causa dell'inefficienza delle procedure di autorizzazione. Inoltre le modifiche dell'architettura di vigilanza mirano a rispecchiare la necessità di una maggiore cooperazione delle autorità dell'UE in ragione della crescente importanza delle CCP dell'UE, preservando nel contempo le competenze in materia di bilancio delle autorità dello Stato

membro di stabilimento. Inoltre l'introduzione dell'obbligo di disporre di un conto attivo, l'istituzione di un monitoraggio a livello UE per quanto concerne il trasferimento delle esposizioni eccessive delle imprese dell'UE dalle CCP di paesi terzi di rilevanza sistemica ("CCP di classe 2") alle CCP dell'UE e la procedura di approvazione/non obiezione ex post per talune modifiche dei modelli di rischio delle CCP nonché per l'estensione dei servizi che offrono, tengono conto delle preoccupazioni espresse dai portatori di interessi, compresa l'ESMA, salvaguardando allo stesso tempo gli obiettivi dell'EMIR. La proposta non va al di là di quanto necessario ai fini del conseguimento di tali obiettivi, tenendo conto della necessità di monitorare e attenuare gli eventuali rischi che le operazioni delle CCP, comprese quelle di paesi terzi, possono creare per la stabilità finanziaria. La proporzionalità delle opzioni strategiche prescelte è esaminata ulteriormente nei capitoli 7 e 8 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'EMIR è un regolamento e pertanto è necessario che sia modificato da uno strumento giuridico della stessa natura.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

I servizi della Commissione hanno svolto ampie consultazioni, dialogando con un'ampia serie di portatori di interessi, tra cui organismi dell'UE (BCE, Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), autorità europee di vigilanza (AEV)), Stati membri, membri della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, il settore dei servizi finanziari (banche, fondi pensione, fondi di investimento, imprese di assicurazione, ecc.) e imprese non finanziarie al fine di valutare se l'EMIR garantisca in misura sufficiente la stabilità finanziaria dell'UE. Da tale processo è emerso che sussistono rischi per la stabilità finanziaria dell'UE dovuti all'eccessiva concentrazione della compensazione presso poche CCP di paesi terzi. Tali rischi sono particolarmente rilevanti in uno scenario di stress.

Ciò nonostante, tenuto conto dell'entrata in vigore relativamente recente dell'EMIR 2.2 e del fatto che taluni requisiti non sono ancora applicabili¹⁵, i servizi della Commissione non hanno ritenuto opportuno preparare una valutazione completa condotta in concomitanza dell'intero quadro. I settori chiave sono stati invece individuati preventivamente sulla base del contributo dei portatori di interessi e dell'analisi interna (la sezione 3 della valutazione d'impatto che accompagna il presente documento concernente la definizione del problema spiega nel dettaglio le inefficienze e l'inefficacia delle norme vigenti).

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha consultato i portatori di interessi durante l'intero processo di formulazione della presente proposta. In particolare tramite:

¹⁵ Ad esempio, le norme tecniche di regolamentazione sulle procedure per l'approvazione di un'estensione dei servizi o l'approvazione di modifiche dei modelli di rischio a norma rispettivamente degli articoli 15 e 49 dell'EMIR non sono ancora state adottate.

- una consultazione mirata della Commissione tenutasi tra l'8 febbraio e il 22 marzo 2022¹⁶. È stato deciso che la consultazione avrebbe dovuto essere mirata in quanto i quesiti si concentravano su un settore molto specifico e piuttosto tecnico. 71 portatori di interessi hanno risposto alla consultazione mirata tramite il modulo online, mentre alcune risposte riservate sono state trasmesse anche via posta elettronica;
- un invito della Commissione a presentare contributi tra l'8 febbraio e l'8 marzo 2022¹⁷;
- consultazioni dei portatori di interessi attraverso il gruppo di lavoro sulle opportunità e sulle sfide del trasferimento di derivati dal Regno Unito (UK) all'UE, nel primo semestre del 2021, comprese varie riunioni di sensibilizzazione dei portatori di interessi tenutesi a febbraio, marzo e giugno 2021;
- incontro con i membri del Parlamento europeo il 4 maggio e riunioni bilaterali successive;
- riunioni con gli esperti degli Stati membri il 30 marzo 2022, il 16 giugno 2022 e l'8 novembre 2022;
- riunioni del comitato per i servizi finanziari il 2 febbraio e il 16 marzo 2022;
- riunioni del Comitato economico e finanziario il 18 febbraio e il 29 marzo 2022;
- riunioni bilaterali con i portatori di interessi e informazioni riservate ricevute da un'ampia serie di portatori di interessi.

I principali messaggi di tale processo consultivo sono stati i seguenti:

- i lavori avviati nel 2021 hanno dimostrato che sarà necessario tempo per migliorare l'attrattiva della compensazione, incoraggiare lo sviluppo delle infrastrutture dell'UE e il rafforzamento dei meccanismi di vigilanza nell'UE;
- è stata individuata una serie di misure che potrebbero contribuire a migliorare l'attrattiva delle CCP e delle attività di compensazione dell'UE, nonché a garantire che i loro rischi siano gestiti e sottoposti a vigilanza in modo adeguato;
- tali misure individuate non sono soltanto di competenza della Commissione e dei colegislatori, ma potrebbero richiedere altresì azioni da parte della BCE, delle banche centrali nazionali, delle AEV, delle autorità nazionali di vigilanza, delle CCP e delle banche;
- dalla consultazione è emerso che i partecipanti al mercato preferiscono in genere un approccio alle misure di regolamentazione orientato al mercato, al fine di ridurre al minimo i costi e affinché i partecipanti al mercato dell'UE rimangano competitivi a livello internazionale. Tuttavia le misure di regolamentazione sono state sostenute in una certa misura, in particolare quando consentivano una procedura di approvazione più rapida per i nuovi prodotti e servizi delle CCP¹⁸;

¹⁶ https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/regulatory-process-financial-services/consultations-banking-and-finance/targeted-consultation-review-central-clearing-framework-eu_en.

¹⁷ https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13378-Compensazione-dei-derivati-Riesame-del-regolamento-sulle-infrastrutture-del-mercato-europeo_it.

¹⁸ Piuttosto nessun sostegno/un sostegno limitato per quanto concerne i requisiti patrimoniali più elevati nel regolamento sui requisiti patrimoniali per le esposizioni nei confronti di CCP di classe 2 non

- le misure ritenute utili per migliorare l'attrattiva delle CCP dell'UE sono state: il mantenimento di un conto attivo presso una CCP dell'UE, misure destinate a facilitare l'espansione dei servizi da parte delle CCP dell'UE, l'ampliamento della serie di partecipanti diretti, la modifica delle norme di contabilizzazione delle operazioni di copertura e il miglioramento delle condizioni di finanziamento e di gestione della liquidità per le CCP dell'UE.

La presente proposta tiene conto del riscontro pervenuto dai portatori di interessi, come pure del contributo frutto di riunioni con differenti portatori di interessi, autorità ed istituzioni dell'UE. Introduce modifiche mirate dell'EMIR volte a:

- migliorare l'attrattiva delle CCP dell'UE semplificando le procedure per il lancio dei prodotti e la modifica di modelli e parametri, nonché introducendo una procedura di non obiezione/approvazione ex post/riesame per determinate modifiche. Ciò consente alle CCP dell'UE di introdurre più rapidamente nuovi prodotti e modifiche dei modelli, garantendo nel contempo il rispetto di adeguate considerazioni in materia di rischi e senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria e, di conseguenza, di rendere le CCP dell'UE più competitive;
- incoraggiare la compensazione centrale nell'UE per salvaguardare la stabilità finanziaria imponendo ai partecipanti diretti e ai clienti di detenere, direttamente o indirettamente, un conto attivo presso le CCP dell'UE; inoltre facilitare la compensazione da parte dei clienti contribuirà a ridurre le esposizioni nei confronti delle CCP di paesi terzi di classe 2 e la dipendenza eccessiva da queste ultime, aspetti questi che costituiscono un rischio per la stabilità finanziaria dell'UE;
- migliorare la valutazione e la gestione del rischio transfrontaliero garantendo che le autorità dell'UE dispongano di poteri e informazioni adeguate per monitorare i rischi riguardanti le CCP sia dell'UE che di paesi terzi, anche migliorando la loro cooperazione in materia di vigilanza all'interno dell'UE.
- **Assunzione e uso di perizie**

Per la stesura della presente proposta la Commissione si è basata sulle perizie esterne e sui dati seguenti:

- **relazione dell'ESMA** a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, dell'EMIR, presentata alla Commissione nel dicembre del 2021¹⁹. Tale relazione ha tenuto conto anche delle risposte alle indagini dell'ESMA e degli esercizi di raccolta di dati dalle CCP e dai partecipanti diretti;
- **risposta del CERS** alla consultazione dell'ESMA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, dell'EMIR, pubblicata nel dicembre del 2021²⁰;
- statistiche della **Banca dei regolamenti internazionali (BRI)**;
- **CEPS**, 2021, *Setting EU CCP policy – much more than meets the eye*; e
- banca dati **ClarusFT**.

stabilite nell'UE, obiettivi di riduzione dell'esposizione nei confronti di CCP specifiche di classe 2 non stabilite nell'UE, un obbligo di compensazione nell'UE e strumenti macroprudenziali.

¹⁹ Relazione dell'ESMA sulle CCP del Regno Unito, 2021.

²⁰ https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/esrb.letter220120_on_response_to_esma_consultation~3182592790.en.pdf.

Tale contributo è stato integrato con le informazioni quantitative e qualitative pervenute, anche in forma riservata, dai partecipanti ai mercati finanziari.

- **Valutazione d'impatto**

La Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto delle diverse alternative d'intervento. Le opzioni strategiche sono state individuate sulla base dei quattro fattori determinanti seguenti: i) procedure complesse, lunghe e onerose; ii) partecipazione limitata alle CCP dell'UE e concentrazione presso CCP storiche; iii) interconnessione del sistema finanziario dell'UE; iv) quadro inefficiente per la cooperazione in materia di vigilanza. Le opzioni strategiche sono state valutate rispetto agli obiettivi specifici di migliorare l'attrattiva delle CCP dell'UE, incoraggiare la compensazione presso le CCP dell'UE e migliorare la valutazione e la gestione dei rischi transfrontalieri.

Il 14 settembre 2022 il comitato per il controllo normativo²¹ ha espresso parere positivo sulla valutazione d'impatto, raccomandando i miglioramenti seguenti:

- spiegare quale sarebbe lo scenario di successo e come quest'ultimo sarà monitorato in modo efficace;
- rendere più completa la serie di opzioni considerate;
- illustrare la logica alla base e la progettazione prevista delle misure chiave da trattare mediante un regolamento di esecuzione e chiarire i criteri e i parametri che ne inquadreranno l'elaborazione.

I chiarimenti richiesti sono stati aggiunti nelle sezioni pertinenti della valutazione d'impatto.

Sulla base della valutazione e del confronto di tutte le opzioni strategiche, la valutazione d'impatto ha concluso che le seguenti sono le opzioni strategiche prescelte:

- **misure per migliorare l'attrattiva delle CCP dell'UE:** è stata individuata come opzione prescelta una combinazione di misure che semplificano le procedure di lancio dei prodotti e di modifica dei modelli, nonché l'introduzione di una procedura di approvazione ex post/non obiezione per talune modifiche. Tali misure semplificherebbero le procedure attuali preservando nel contempo la stabilità finanziaria. La semplificazione delle procedure per il lancio di prodotti e la modifica di modelli, nonché l'introduzione di una procedura di approvazione ex post/non obiezione/riesame per talune modifiche sono state valutate come opzioni distinte. Tuttavia, dato che singolarmente conseguirebbero gli obiettivi soltanto parzialmente, una combinazione di entrambe le opzioni è stata ritenuta la più appropriata per realizzare gli obiettivi delineati;
- **misure volte a incoraggiare la compensazione centrale nell'UE per salvaguardare la stabilità finanziaria:** una combinazione di diverse opzioni è stata ritenuta più appropriata per conseguire gli obiettivi; tale combinazione includerebbe gli aspetti seguenti: i) imporre ai partecipanti diretti e ai clienti di detenere un conto attivo presso CCP dell'UE; ii) garantire il rispetto dei nuovi requisiti in materia di attività di compensazione; iii) incoraggiare, mediante una comunicazione, gli enti pubblici che compensano volontariamente attraverso

²¹ Aggiungere link al parere positivo del comitato per il controllo normativo.

una CCP a farlo nell'UE; e iv) facilitare la compensazione centrale. La combinazione di tali opzioni consentirebbe di affrontare il problema della dipendenza eccessiva da CCP di classe 2, di aumentare la compensazione centrale nell'UE e di eliminare gli ostacoli alla compensazione centrale. Alcune di queste misure possono comportare atti di secondo livello che definiscono gli aspetti specifici. Anche le opzioni strategiche sono state valutate separatamente, ma una combinazione delle stesse è stata ritenuta più efficace per conseguire gli obiettivi;

- **misure per migliorare la valutazione e la gestione dei rischi transfrontalieri:** modifiche mirate dell'attuale quadro di vigilanza sono state ritenute più appropriate e proporzionate in quanto realizzano il giusto equilibrio tra il conseguimento degli obiettivi seguenti: i) rafforzare il quadro per una solida considerazione dei rischi transfrontalieri; ii) rafforzare la stabilità finanziaria dell'UE; e iii) migliorare l'attrattiva delle CCP dell'UE, pur riconoscendo che le decisioni di risoluzione che incidono sulle CCP, sui partecipanti diretti e sui clienti sono adottate a livello nazionale e che gli Stati membri restano responsabili in ultima istanza del sostegno finanziario alle CCP autorizzate nel contesto della loro giurisdizione;
- l'insieme complessivo delle opzioni inciderà positivamente sul panorama della post-negoziatazione nell'UE, aumentando l'attrattiva delle CCP dell'UE, incoraggiando la compensazione centrale nell'UE, migliorando la valutazione e la gestione del rischio a livello transfrontaliero e contribuendo così alla competitività dei mercati finanziari dell'UE, nonché alla stabilità finanziaria dell'Unione.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La presente iniziativa mira a migliorare l'attrattiva delle CCP dell'UE, ridurre la dipendenza eccessiva dei partecipanti al mercato da CCP non stabilite nell'UE, salvaguardare la stabilità finanziaria dell'UE e rafforzare l'autonomia strategica aperta dell'UE. Di conseguenza, non mira di per sé a ridurre i costi. Tuttavia l'opzione strategica prescelta per aumentare l'attrattiva delle CCP dell'UE porterà a una semplificazione delle procedure per tali CCP, riducendo gli oneri amministrativi e rendendo più efficienti le loro operazioni, riducendo così anche i costi. Il range approssimativo di tali risparmi sui costi è stato stimato sulla base delle interazioni con i portatori di interessi e di diverse ipotesi necessarie per estrapolare gli effetti in tutta l'UE. Tale risparmio di costi ha natura amministrativa e rientra quindi nell'approccio "*one in, one out*" con un "*out*" dell'ordine di circa 5-15 milioni di EUR (totale UE). È probabile che tale risparmio si concentri presso poche CCP dell'UE (in quanto un numero ridotto di CCP dell'UE potrebbe immettere sul mercato prodotti nuovi in un determinato anno) ed è probabile che sia vantaggioso in termini di attrattiva. Per quanto concerne i potenziali costi aggiuntivi pertinenti per "*one in one out*", ossia le formalità amministrative molto limitate relative all'apertura di un conto presso una CCP, i costi amministrativi sono trascurabili (per maggiori dettagli, cfr. allegato 3 della valutazione d'impatto che accompagna il presente documento).

Per quanto concerne il requisito di disporre di un conto attivo, sulla base delle stime dei servizi della Commissione basate su informazioni riservate, circa il 60 % dei clienti UE di partecipanti diretti dell'UE dispone già di un conto per la compensazione di swap su tassi di interesse presso una CCP dell'UE e circa l'85 % per i credit default swap. Di conseguenza per tali clienti l'apertura di un conto presso una CCP dell'UE per questi tipi di prodotti non costituirebbe un costo aggiuntivo. Inoltre qualsiasi costo potrebbe dipendere dalla CCP alla quale partecipano: secondo le informazioni riservate fornite ai servizi della Commissione,

presso alcune CCP dell'UE, ad esempio, i costi di un conto sono di per sé pari a zero a determinate condizioni. Il requisito di disporre di un conto attivo sarà ulteriormente specificato in una norma tecnica di regolamentazione che sarà elaborata dall'ESMA e sarà oggetto di una consultazione pubblica e di un'analisi costi-benefici.

- **Diritti fondamentali**

L'UE si impegna a rispettare standard elevati in materia di tutela dei diritti fondamentali ed è firmataria di numerose convenzioni sui diritti umani. In questo contesto, la presente proposta rispetta tali diritti, in particolare quelli economici, elencati nelle principali convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che costituisce parte integrante dei trattati dell'UE, e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha incidenza sul bilancio dell'Unione.

Questa iniziativa legislativa non avrà alcuna incidenza sulle spese dell'ESMA o di altri organismi dell'Unione europea.

La valutazione d'impatto ha individuato soltanto costi aggiuntivi moderati per l'ESMA, mentre allo stesso tempo le misure proposte creano efficienze che porteranno a riduzioni dei costi. Inoltre talune disposizioni chiariscono e ricalibrano il ruolo dell'ESMA senza costituire compiti nuovi e devono pertanto essere considerate neutre in termini di bilancio.

I costi individuati riguardano la creazione e il funzionamento di una nuova banca dati centrale, ossia uno strumento informatico per la presentazione dei documenti di vigilanza. Tuttavia, anche se l'ESMA potrebbe sostenere costi più elevati connessi allo sviluppo o alla scelta di tale nuovo strumento informatico e al suo funzionamento, anche tale strumento informatico creerà efficienze e l'ESMA ne trarrà vantaggio. Tali efficienze riguardano una riduzione considerevole del lavoro manuale di riconciliazione e condivisione dei documenti, del seguito dato alle scadenze e ai quesiti, nonché del coordinamento con le autorità nazionali competenti, il collegio e il comitato di vigilanza delle CCP. È probabile che tali vantaggi superino i costi sostenuti.

Inoltre il lavoro (cartaceo) iniziale aggiuntivo relativo alla modifica di strumenti e procedure, nonché alla cooperazione rafforzata, può inizialmente aumentare i costi, ma è probabile che questi siano ridotti o rimangano stabili nel corso del tempo. In particolare l'ESMA sarà tenuta a elaborare norme tecniche di regolamentazione/attuazione in merito al formato e al contenuto dei documenti che le CCP sono tenute a presentare alle autorità di vigilanza al momento della presentazione di una domanda, alle norme per la segnalazione dell'attività di compensazione e dell'esposizione nei confronti di CCP non stabilite nell'UE, nonché in merito all'obbligo per i partecipanti diretti e i clienti di disporre di un conto attivo presso una CCP dell'Unione, così come in merito a talune relazioni, tra cui la relazione annuale sui risultati della loro attività di monitoraggio e delle loro attività transfrontaliere e la relazione semestrale sulle attività di compensazione delle controparti non finanziarie. Nello svolgimento di tali attività, l'ESMA può basarsi sui processi e sulle procedure interni già esistenti e può convertire, se del caso, tali procedure in norme tecniche di regolamentazione/attuazione. Nel definire il requisito di disporre di un conto attivo per alcuni strumenti già individuati e il loro monitoraggio continuo, l'ESMA può tenere conto del lavoro intrapreso a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, dell'EMIR nel valutare quali servizi di compensazione delle CCP di classe 2

presentino una rilevanza sistemica significativa per l'Unione o uno o più dei suoi Stati membri, di conseguenza tale attività potrebbe richiedere soltanto risorse aggiuntive molto limitate.

Un'altra categoria da considerare nell'analisi dei costi è la modifica delle procedure e degli strumenti del nuovo quadro di cooperazione in materia di vigilanza. La cooperazione in seno ai gruppi di vigilanza congiunti e l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio congiunto a livello UE sono elementi nuovi del quadro di vigilanza. Tuttavia si tratta principalmente di strumenti volti a migliorare la cooperazione tra le autorità e a coprire compiti che sono già svolti, in tutte le parti essenziali, dalle autorità, fatta eccezione per il monitoraggio dell'attuazione dei requisiti stabiliti per i conti attivi presso CCP dell'UE, come le commissioni per l'accesso addebitate dalle CCP ai clienti per i conti attivi. Tali nuove strutture richiederanno probabilmente una certa riorganizzazione delle risorse e potrebbero creare la necessità di riunioni supplementari, ma non incideranno in modo sostanziale a livello di bilancio. Inoltre il processo di vigilanza ricalibrato comporta altresì dei vantaggi, in particolare responsabilità più chiare, evitando duplicazioni inutili di attività e riducendo il carico di lavoro in ragione dell'introduzione di procedure di non obiezione che consentono all'ESMA e alle autorità nazionali competenti di concentrarsi sugli aspetti sostanziali della vigilanza in relazione all'estensione dei servizi di compensazione centrale e alle modifiche ai modelli di rischio delle CCP.

La modifica proposta che chiarisce che l'ESMA può revocare il riconoscimento delle CCP di paesi terzi che rifiutano di pagare commissioni all'ESMA sarà positiva in termini di costi. Ciò evita che l'ESMA debba investire una parte considerevole del lavoro senza ricevere una remunerazione per tale attività.

Inoltre la presente proposta introduce ulteriori disposizioni che chiariscono e ricalibrano il ruolo dell'ESMA e devono pertanto essere considerate neutre in termini di bilancio. Ad esempio l'ESMA è già soggetta all'obbligo di emettere pareri prima che le autorità nazionali competenti adottino determinate decisioni, tuttavia il contenuto di tali pareri è ricalibrato per garantire un livello più elevato di efficienza nel processo di vigilanza e all'ESMA viene conferita l'opportunità formale di esprimere un parere sul riesame e sulla valutazione annuali delle CCP nonché sulla revoca dei loro requisiti in materia di autorizzazione e margine. Inoltre l'ESMA deve svolgere un ruolo chiaro nel coordinamento e nella formulazione di raccomandazioni in situazioni di emergenza. Si tratta di compiti che, sotto tutti gli aspetti sostanziali, riguardano lavori esistenti già in corso e le disposizioni chiariscono e pertanto rafforzano la posizione dell'ESMA, definendo responsabilità chiare.

Anche se vengono introdotte modifiche minori al ruolo di altri organismi dell'Unione europea, quali la Commissione europea o la Banca centrale europea, dette modifiche non avranno alcuna incidenza sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Le misure mirano a migliorare l'attrattiva delle CCP dell'UE e a rafforzare la vigilanza sui rischi transfrontalieri nell'UE. Di conseguenza sono prese in considerazione diverse modifiche dell'EMIR e, in alcuni casi, anche modifiche di altri atti legislativi dell'UE. La presente proposta garantisce che gli organi competenti dell'UE possano accedere alle informazioni pertinenti, senza che ciò comporti costi indebiti. La presente proposta contiene una disposizione secondo cui dovrebbe essere effettuata una valutazione dell'EMIR nella sua

interezza, dedicando particolare attenzione alla sua efficacia ed efficienza nel conseguimento dei suoi obiettivi originari (ossia migliorare l'efficienza e la sicurezza dei mercati della compensazione dell'UE e preservare la stabilità finanziaria). La valutazione dovrebbe prendere in considerazione tutti gli aspetti dell'EMIR, ma soprattutto una maggiore attrattiva delle CCP dell'UE. In linea di principio, tale valutazione dovrebbe aver luogo almeno 5 anni dopo l'entrata in vigore del regolamento e cercherebbe di raccogliere i contributi di tutti i portatori di interessi pertinenti.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

1. Operazioni infragruppo

L'EMIR prevede un quadro che esenta le operazioni infragruppo (a livello nazionale e transfrontaliero) dall'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 e dai requisiti in materia di margini di cui all'articolo 11 di tale regolamento. Al fine di garantire maggiore certezza e prevedibilità del diritto per quanto riguarda il quadro per le decisioni infragruppo, la necessità di una decisione in materia di equivalenza è sostituita da un elenco di giurisdizioni per le quali non può essere concessa un'esenzione. L'articolo 3 dovrebbe pertanto essere modificato per sostituire la necessità di una decisione in materia di equivalenza con un elenco di paesi terzi per i quali non dovrebbe essere concessa un'esenzione e l'articolo 13 dovrebbe essere soppresso. Tali paesi terzi dovrebbero essere quelli inseriti nell'elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in conformità dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, così come quelli inseriti nell'elenco di cui all'allegato I della lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati per individuare i paesi terzi i cui soggetti non possono beneficiare di tali esenzioni nonostante non siano inclusi in tali elenchi, in quanto l'individuazione di un soggetto di un paese terzo in tali elenchi non è necessariamente l'unico fattore che può incidere sul rischio, compreso il rischio di controparte o il rischio giuridico, associato ai contratti derivati.

2. Obbligo di compensazione

L'articolo 4 è modificato per introdurre un'esenzione dall'obbligo di compensazione quando una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria dell'UE, soggetta all'obbligo di compensazione ai sensi dell'EMIR, conclude un'operazione con uno schema pensionistico stabilito in un paese terzo esentato dall'obbligo di compensazione a norma del diritto nazionale cui è soggetto.

3. Obbligo di compensazione per le controparti finanziarie

L'articolo 4 bis è modificato e, di conseguenza, nel calcolo della posizione rispetto alle soglie di cui all'articolo 4 bis dell'EMIR, dovrebbero essere inclusi in tale calcolo soltanto i contratti derivati non compensati presso una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 o riconosciuta a norma dell'articolo 25 di tale regolamento.

4. Conto attivo

È introdotto un nuovo articolo 7 bis per far fronte ai rischi associati alle esposizioni eccessive dei partecipanti diretti e dei clienti dell'UE nei confronti di CCP di paesi terzi che forniscono servizi di compensazione che l'ESMA ha individuato rivestano una rilevanza sistemica significativa, garantendo in tal modo l'integrità e la stabilità del sistema finanziario dell'UE. Questo articolo impone alle controparti finanziarie e non finanziarie soggette all'obbligo di compensazione di detenere conti attivi, direttamente o indirettamente, presso CCP stabilite

nell'UE, di compensare presso le CCP dell'UE almeno una determinata quota dei servizi individuati come di rilevanza sistemica significativa e di riferire in merito a tale attività. Tale requisito dovrebbe determinare una riduzione delle esposizioni eccessive in relazione a servizi di compensazione sostanzialmente sistemici offerti dalle pertinenti CCP di classe 2, nella misura necessaria a salvaguardare la stabilità finanziaria. L'ESMA, in cooperazione con l'ABE, l'EIOPA e il CERS e previa consultazione del SEBC, stabilisce i dettagli della calibrazione dell'attività da mantenere su tali conti attivi e gli obblighi di segnalazione delle operazioni compensate su tali conti attivi. Qualora l'ESMA effettui una valutazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per modificare l'elenco delle categorie di contratti derivati soggetti all'obbligo di disporre di un conto attivo aggiungendo o eliminando categorie da tale elenco.

5. Informazioni sui servizi di compensazione

È introdotto un nuovo articolo 7 ter al fine di imporre ai partecipanti diretti e ai clienti che prestano servizi di compensazione di informare i loro clienti in merito alla possibilità di compensare un contratto pertinente presso una CCP dell'UE.

L'articolo 7 ter introduce inoltre l'obbligo per i partecipanti diretti dell'UE e i clienti dell'UE di comunicare alla loro autorità competente la portata della compensazione effettuata presso CCP non stabilite nell'UE. Al fine di garantire che le informazioni da presentare siano specificate e fornite in modo armonizzato, l'ESMA è tenuta a elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che specifichino le informazioni richieste.

6. Obbligo di segnalazione

L'articolo 9 è modificato per eliminare l'esenzione dagli obblighi di segnalazione per le operazioni tra controparti all'interno di un gruppo, qualora almeno una delle controparti sia una controparte non finanziaria, al fine di garantire la visibilità delle operazioni infragruppo.

7. Obbligo di compensazione per le controparti non finanziarie

L'articolo 10 è modificato per imporre all'ESMA di riesaminare e chiarire, se del caso, le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per stabilire quali contratti derivati OTC siano oggettivamente misurabili in termini di riduzione dei rischi, la cosiddetta esenzione per copertura e la definizione di soglie al fine di rispecchiare adeguatamente e accuratamente i rischi e le caratteristiche dei derivati, e di valutare se le categorie di derivati OTC, ossia i derivati su tassi di interesse, cambi, crediti e azioni, siano ancora categorie pertinenti. L'ESMA è incoraggiata a prendere in considerazione e a fornire, tra l'altro, una maggiore granularità per i derivati su merci.

L'articolo 10 è inoltre modificato per imporre, nel calcolo delle posizioni relative alle soglie, che soltanto i contratti derivati non compensati presso una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 o riconosciuta a norma dell'articolo 25 siano inclusi in tale calcolo.

8. Tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati mediante CCP

L'articolo 11 è modificato per concedere alle controparti non finanziarie che diventano soggette per la prima volta all'obbligo di scambio di garanzie reali per contratti derivati OTC non compensati da una CCP un periodo di attuazione di 4 mesi, al fine di negoziare e sottoporre a prova gli accordi di scambio delle garanzie reali.

L'ABE può emanare orientamenti o formulare raccomandazioni per assicurare un'applicazione uniforme delle procedure di gestione dei rischi in cooperazione con le altre AEV.

9. Autorizzazione di una controparte centrale ed estensione delle attività e dei servizi

Gli articoli 14 e 15 sono modificati per chiarire che le CCP dovrebbero poter essere autorizzate a prestare servizi e attività di compensazione in strumenti non finanziari, oltre alla loro autorizzazione a prestare servizi e attività di compensazione in strumenti finanziari.

10. Autorizzazione di una CCP, estensione delle attività e dei servizi e procedura per la concessione e il rifiuto dell'autorizzazione

Gli articoli 14, 15 e 17 sono modificati al fine di garantire che le procedure pertinenti per le CCP per l'espansione della loro offerta di prodotti siano più brevi, meno complesse e più sicure per quanto riguarda il loro esito per le CCP dell'UE. Le autorità competenti sono tenute a confermare rapidamente il ricevimento della domanda, valutando se la CCP abbia fornito i documenti necessari per l'autorizzazione o l'estensione. Per assicurare che le CCP dell'UE presentino tutti i documenti necessari unitamente alle loro domande, l'ESMA è tenuta a elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che specifichino tali documenti, il loro formato e il loro contenuto. Inoltre la CCP dovrebbe trasmettere tutti i documenti a una banca dati centrale presso la quale dovrebbero essere condivisi istantaneamente con l'autorità competente della CCP, l'ESMA e il collegio. Inoltre l'autorità competente della CCP, l'ESMA e il collegio, durante un periodo di valutazione predefinito, dovrebbero interagire tra loro e porre quesiti alla CCP per garantire un processo flessibile e cooperativo.

11. Procedure di non obiezione ed ex post per l'accoglimento di una richiesta di estensione di attività o servizi

È introdotto un nuovo articolo 17 bis al fine di offrire alle CCP la possibilità di sottoporsi a una procedura di non obiezione, anziché a una procedura ordinaria, per l'autorizzazione di servizi aggiuntivi o attività aggiuntive che la CCP intende offrire e non aumentano i rischi per la CCP stessa. L'articolo 17 bis stabilisce quali servizi e attività aggiuntivi sono considerati non rilevanti e devono pertanto essere approvati dall'autorità competente della CCP mediante tale procedura di non obiezione e la CCP può iniziare a offrire prima di ricevere la decisione dall'autorità competente della CCP. Oltre a questi casi, la CCP può altresì chiedere all'autorità competente di applicare la procedura di non obiezione se ritiene che il servizio aggiuntivo proposto o l'attività aggiuntiva proposta non aumentino i rischi.

12. Procedura per richiedere il parere dell'ESMA e del collegio

È introdotto un nuovo articolo 17 ter per chiarire l'ambito di applicazione e la procedura da seguire qualora un'autorità competente chieda il parere dell'ESMA e del collegio prima di adottare una decisione in materia di vigilanza per la quale la CCP non presenta una domanda, ad esempio per quanto riguarda il rispetto da parte di una CCP dei requisiti in materia di tenuta dei registri o conflitti di interessi.

13. Collegio e parere del collegio

Gli articoli 18 e 19 sono modificati per promuovere ulteriormente la vigilanza cooperativa delle CCP su base continuativa. Il collegio è pertanto invitato a emettere un parere anche quando un'autorità competente intende revocare l'autorizzazione di una CCP e quando un'autorità competente effettua il riesame e la valutazione annuali di tale CCP. L'ESMA dovrebbe gestire e presiedere il collegio per ciascuna CCP dell'UE e godere del diritto di voto.

14. Revoca dell'autorizzazione

L'articolo 20 è modificato per imporre all'autorità competente di consultare l'ESMA e i membri del collegio prima che l'autorità competente della CCP adotti una decisione di revoca o limitazione dell'ambito di applicazione di un particolare servizio o attività, fatta eccezione nel caso in cui sia urgente adottare una decisione.

15. Riesame annuale

L'articolo 21 è modificato per indicare che il riesame annuale dovrebbe prendere in considerazione i servizi o le attività che la CCP fornisce o le modifiche del modello utilizzate dalla CCP sulla base di una procedura di non obiezione. Inoltre viene ulteriormente specificata la frequenza della relazione risultante dal riesame (la relazione dovrebbe essere presentata, almeno una volta l'anno, a una determinata data). La modifica proposta precisa inoltre che la relazione è soggetta al parere dell'ESMA e del collegio.

16. Cooperazione in materia di vigilanza tra autorità competenti ed ESMA riguardo alle CCP autorizzate e procedura di concessione e di rifiuto dell'autorizzazione

Gli articoli 17 e 23 bis sono modificati per consentire all'ESMA di esprimere un parere indirizzato all'autorità competente della CCP anche in relazione al riesame e alla valutazione annuali della CCP, ai requisiti in materia di margini e alla revoca dell'autorizzazione di una CCP. Nell'emettere tale parere, l'ESMA deve valutare il rispetto da parte della CCP dei requisiti pertinenti dell'EMIR, concentrandosi in particolare sui rischi transfrontalieri individuati o sui rischi per la stabilità finanziaria dell'UE.

L'ESMA dovrebbe inoltre pubblicare l'informazione secondo cui l'autorità competente non rispetta o non intende rispettare il parere dell'ESMA o quello del collegio o qualsiasi condizione o raccomandazione contenuta in tali pareri. L'ESMA può inoltre pubblicare le motivazioni della non conformità adottate dall'autorità competente.

L'articolo 23 bis è modificato per precisare ulteriormente il ruolo dell'ESMA nel rafforzamento del coordinamento nelle situazioni di emergenza e nella valutazione dei rischi, in particolare su base transfrontaliera.

17. Gruppi di vigilanza congiunti, procedure di non obiezione per l'accoglimento di una richiesta di estensione di attività o servizi, riesame e valutazione

È introdotto un nuovo articolo 23 ter per rafforzare la cooperazione delle autorità coinvolte nella vigilanza delle CCP autorizzate dell'UE mediante l'istituzione di gruppi di vigilanza congiunti. I compiti dei gruppi di vigilanza congiunti comprendono: i) fornire contributi all'autorità competente della CCP nel contesto della procedura di non obiezione per l'estensione dell'autorizzazione esistente di una CCP; ii) fornire assistenza nella definizione della frequenza e del grado di approfondimento del riesame e della valutazione della CCP; e iii) partecipare a ispezioni in loco.

18. Meccanismo di monitoraggio congiunto

È introdotto un nuovo articolo 23 quater al fine di istituire un meccanismo di monitoraggio intersettoriale che riunisca gli organismi dell'Unione coinvolti nella vigilanza delle CCP dell'UE, dei partecipanti diretti e dei clienti. L'ESMA, in cooperazione con gli altri organismi che partecipano al meccanismo di monitoraggio congiunto, deve presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sui risultati delle attività di monitoraggio al fine di informare le decisioni politiche future. L'ESMA può inoltre emanare orientamenti o formulare raccomandazioni se ritiene che le autorità competenti non siano in

grado di garantire il rispetto del requisito relativo al conto attivo da parte di partecipanti diretti e clienti oppure individui un rischio per la stabilità finanziaria dell'UE.

19. Situazioni di emergenza

L'articolo 24 è modificato per rafforzare ulteriormente il ruolo dell'ESMA in una situazione di emergenza, consentendo a quest'ultima di convocare riunioni del comitato di vigilanza delle CCP, di propria iniziativa o su richiesta, potenzialmente con una composizione allargata, al fine di coordinare efficacemente le risposte delle autorità competenti. All'ESMA è inoltre conferito il potere di chiedere, mediante richiesta semplice, informazioni ai partecipanti al mercato al fine di svolgere la sua funzione di coordinamento in tali casi. L'ESMA può inoltre formulare raccomandazioni rivolte alle autorità competenti della CCP.

20. Comitato di vigilanza delle CCP

L'articolo 24 bis è modificato per consentire all'ESMA di mappare e individuare le priorità di vigilanza, al fine di tenere conto dei rischi transfrontalieri, tra cui le interconnessioni, le interdipendenze e i rischi di concentrazione. Inoltre l'articolo 24 bis è modificato per consentire alle banche centrali di emissione di partecipare a tutte le riunioni del comitato di vigilanza delle CCP dell'UE e alle autorità competenti per i clienti e gli organismi dell'UE di essere invitati a partecipare, se del caso.

21. Riconoscimento delle CCP di paesi terzi

L'articolo 25 è modificato per chiarire che, qualora l'ESMA effettui un riesame del riconoscimento di una CCP di un paese terzo, la CCP in questione non dovrebbe essere tenuta a presentare una nuova domanda, ma dovrebbe fornire all'ESMA tutte le informazioni necessarie per tale riesame.

L'articolo 25 è modificato per introdurre la possibilità per la Commissione, se nell'interesse dell'Unione, di adottare un approccio proporzionato e di derogare all'obbligo secondo il quale un paese terzo deve disporre di un sistema equivalente effettivo per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi al momento dell'adozione di una decisione in materia di equivalenza per tale paese terzo.

Al fine di garantire che i meccanismi di cooperazione siano proporzionati, l'ESMA dovrebbe adattarli alle diverse giurisdizioni sulla base della o delle CCP stabilite nella rispettiva giurisdizione. Per le CCP di classe 2 gli accordi di cooperazione dovrebbero contemplare una serie più ampia di informazioni da scambiare tra l'ESMA e le autorità pertinenti dei paesi terzi, nonché una frequenza maggiore di tali scambi.

L'articolo 25 è modificato ulteriormente affinché gli accordi di cooperazione prevedano il diritto dell'ESMA di essere informata anche qualora una CCP di classe 2 sia tenuta a migliorare la sua preparazione in caso di difficoltà finanziarie, ad esempio istituendo un piano di risanamento o qualora un'autorità di tale paese terzo stabilisca piani di risoluzione. L'ESMA deve inoltre essere informata degli aspetti rilevanti per la stabilità finanziaria dell'UE in relazione a una crisi emergente.

22. Conformità su base continuativa alle condizioni previste per il riconoscimento

L'articolo 25 ter è modificato per chiarire che le CCP di classe 2 devono fornire periodicamente informazioni all'ESMA.

23. Revoca del riconoscimento e comunicazione pubblica

L'articolo 25 septdecies e 25 novodecies sono modificati per chiarire che l'ESMA può revocare il riconoscimento qualora una CCP non stabilita nell'UE violi uno dei requisiti di cui

all'EMIR e può emettere una comunicazione pubblica in caso di mancato pagamento delle commissioni o qualora una CCP non abbia adottato le misure correttive richieste dall'ESMA.

24. Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

L'articolo 31 sulla notifica delle modifiche della gestione di una CCP è modificato per chiarire la procedura relativa alla condivisione delle informazioni e all'emissione di pareri dell'ESMA e del collegio.

25. Pareri dell'ESMA e del collegio

Gli articoli 32, 35, 41 e 54 sono modificati per chiarire le richieste di pareri dell'ESMA e del collegio.

26. Requisiti di partecipazione e disposizioni generali relative ai requisiti organizzativi

Gli articoli 26 e 37 sono modificati per chiarire che alle CCP non dovrebbe essere consentito essere partecipanti diretti di altre CCP né accettare di avere altre CCP o stanze di compensazione in qualità di partecipanti diretti o partecipanti indiretti.

27. Requisiti di partecipazione

L'articolo 37 è modificato per stabilire che, qualora abbia incluso o intenda includere controparti non finanziarie in qualità di partecipanti diretti, la CCP in questione dovrebbe garantire il rispetto di taluni requisiti aggiuntivi in materia di margini e di fondi di garanzia in caso di inadempimento. Le controparti non finanziarie non dovrebbero essere autorizzate a offrire servizi di compensazione a clienti e dovrebbero essere autorizzate a tenere conti presso la CCP soltanto per le attività e le posizioni detenute per proprio conto. L'autorità competente per la CCP dovrebbe riferire periodicamente all'ESMA e al collegio in merito all'opportunità di accettare controparti non finanziarie in veste di partecipanti diretti. L'ESMA è incaricata di elaborare un progetto di norme tecniche di regolamentazione sugli elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei criteri di accesso e potrebbe formulare un parere sull'adeguatezza di tali disposizioni a seguito di una verifica *inter pares* ad hoc.

28. Trasparenza

L'articolo 38 è modificato per garantire che i clienti e i clienti indiretti abbiano una migliore visibilità e prevedibilità delle richieste di margini. I partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione dovrebbero garantire la trasparenza nei confronti dei loro clienti.

29. Requisiti in materia di margini

L'articolo 41 è modificato per garantire che le CCP rivedano costantemente il livello dei loro margini, tenendo conto nel contempo di eventuali effetti potenzialmente prociclici di tali revisioni, rispecchiando le attuali condizioni di mercato e considerando il potenziale impatto della riscossione di margini infragiornalieri e dei pagamenti sulla liquidità dei loro partecipanti.

30. Controlli relativi al rischio di liquidità

L'articolo 44 è modificato per rispecchiare meglio i soggetti il cui inadempimento potrebbe incidere significativamente sulla liquidità di una CCP imponendo a quest'ultima di tenere conto del rischio di liquidità generato dall'inadempimento di almeno due soggetti, compresi i partecipanti diretti e i fornitori di servizi di liquidità.

31. Requisiti in materia di garanzie

L'articolo 46 è modificato per consentire che le garanzie bancarie e le garanzie pubbliche siano considerate ammissibili come garanzie reali altamente liquide, a condizione che siano disponibili incondizionatamente su richiesta entro il periodo di liquidazione e che la CCP ne

tenga conto nel calcolo della sua esposizione complessiva nei confronti della banca. Inoltre una CCP dovrebbe tenere conto di eventuali effetti potenziali prociclici in sede di revisione del livello degli scarti di garanzia che applica alle attività che accetta come garanzia reale.

32. Esame dei modelli, prove di stress e prove a posteriori

L'articolo 49 è modificato al fine di garantire che le procedure pertinenti per l'applicazione delle modifiche dei modelli da parte delle CCP siano più brevi, meno complesse e più sicure per quanto riguarda il loro esito. Le autorità competenti sono tenute a confermare rapidamente il ricevimento della domanda di modifica del modello valutando se la CCP ha fornito i documenti necessari. Per assicurare che le CCP dell'UE presentino tutti i documenti necessari unitamente alle loro domande, l'ESMA è tenuta a elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che specifichino tali documenti, il loro formato e il loro contenuto. Inoltre la CCP dovrebbe trasmettere tutti i documenti a una banca dati centrale presso la quale dovrebbero essere condivisi istantaneamente con l'autorità competente della CCP, l'ESMA e il collegio. L'articolo 49 introduce inoltre la possibilità di sottoporsi a una procedura di non obiezione, anziché a una procedura regolare, per la convalida di modifiche del modello considerate non significative e specifica quali modifiche sono considerate significative. Se ritiene che la modifica non sia significativa, la CCP può iniziare a utilizzare la modifica del modello prima di ricevere la decisione in merito dall'autorità competente della CCP.

33. Modifiche delle relazioni e del riesame

L'articolo 85 è modificato per imporre alla Commissione di presentare entro [5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] una relazione di valutazione dell'applicazione del presente regolamento. La Commissione è tenuta a presentare tale relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio. È inoltre soppresso l'attuale obbligo di presentare una relazione entro il 2 gennaio 2023. L'ESMA è inoltre tenuta a presentare entro [3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] una relazione sul suo personale e sulle sue risorse.

34. Modifiche del regolamento sui requisiti patrimoniali

L'articolo 382, paragrafo 4, del regolamento sui requisiti patrimoniali²² è modificato al fine di allineare le pertinenti disposizioni di tale atto alle modifiche suggerite nella presente proposta. La modifica adegua l'ambito di applicazione del requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, chiarendo in particolare quali operazioni infragruppo possono essere escluse da tale requisito.

35. Modifiche del regolamento sui fondi comuni monetari

L'articolo 17 del regolamento sui fondi comuni monetari²³ è modificato per quanto concerne le disposizioni sulla politica di investimento concernenti i limiti relativi ai rischi di controparte. Esclude le operazioni in derivati compensate a livello centrale dai limiti relativi ai rischi di controparte di cui all'articolo 17, paragrafo 4 e paragrafo 6, lettera c), di tale regolamento. Inoltre all'articolo 2 è aggiunta una definizione di CCP, in particolare come nuovo punto 24).

²² Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

²³ Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del [xxxx]

che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea²⁴,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²⁵,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ contribuisce alla riduzione del rischio sistemico aumentando la trasparenza del mercato dei derivati fuori borsa (*over-the-counter*, OTC) e riducendo i rischi di credito di controparte e operativi associati ai derivati OTC.
- (2) Le infrastrutture post-negoiazione costituiscono un aspetto fondamentale dell'Unione dei mercati dei capitali e sono responsabili di una serie di processi post-negoiazione, tra i quali la compensazione. Un sistema di compensazione efficiente e competitivo nell'Unione è essenziale per il funzionamento dei mercati dei capitali dell'Unione e costituisce un elemento portante della stabilità finanziaria dell'Unione. Di conseguenza è necessario stabilire ulteriori norme per migliorare l'efficienza dei servizi di compensazione nell'Unione in generale, e delle controparti centrali (CCP) in particolare, razionalizzando le procedure, in particolare per la fornitura di servizi aggiuntivi o attività aggiuntive e per modificare i modelli di rischio delle CCP, aumentando la liquidità, incoraggiando la compensazione presso le CCP dell'Unione,

²⁴ [...].

²⁵ [...].

²⁶ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

modernizzando il quadro in cui operano le CCP e fornendo alle CCP e ad altri operatori finanziari la flessibilità necessaria per competere all'interno del mercato unico.

- (3) Per attrarre attività, le CCP devono essere sicure e resilienti. Il regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce misure destinate ad aumentare la trasparenza dei mercati dei derivati e ad attenuare i rischi attraverso la compensazione e lo scambio di margini. A tale riguardo, le CCP svolgono un ruolo importante nell'attenuazione dei rischi finanziari. È pertanto opportuno stabilire norme destinate a rafforzare ulteriormente la stabilità delle CCP dell'Unione, in particolare modificando taluni aspetti del quadro normativo. Inoltre, riconoscendo anche il ruolo delle CCP dell'Unione nel preservare la stabilità finanziaria di quest'ultima, è necessario rafforzare ulteriormente la vigilanza sulle stesse, prestando particolare attenzione al loro ruolo all'interno del sistema finanziario più ampio nonché al fatto che forniscono servizi a livello transfrontaliero.
- (4) La compensazione centrale è un'attività globale e i partecipanti al mercato dell'Unione sono attivi a livello internazionale. Tuttavia da quando nel 2017 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi²⁷, sono state ripetutamente espresse preoccupazioni, anche dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)²⁸, in merito ai rischi in corso per la stabilità finanziaria dell'Unione derivanti dall'eccessiva concentrazione della compensazione presso alcune CCP di paesi terzi, in particolare in ragione dei potenziali rischi che possono sorgere in uno scenario di stress. A breve termine, al fine di attenuare il rischio di "effetti precipizio" (*cliff edge*) connessi al recesso del Regno Unito dall'Unione a causa di una brusca perturbazione dell'accesso da parte dei partecipanti al mercato dell'Unione alle CCP del Regno Unito, la Commissione ha adottato una serie di decisioni in materia di equivalenza per mantenere l'accesso alle CCP del Regno Unito. La Commissione ha tuttavia invitato i partecipanti al mercato dell'Unione a ridurre a medio termine le loro esposizioni eccessive nei confronti di CCP sistemiche al di fuori dell'Unione. Nel gennaio del 2021 la Commissione ha ribadito tale invito nella propria comunicazione "Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza"²⁹. I rischi e gli effetti delle esposizioni eccessive nei confronti di CCP sistemiche esterne all'Unione sono stati presi in considerazione nella relazione pubblicata dall'ESMA nel dicembre del 2021³⁰ a seguito di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tale relazione ha concluso che alcuni servizi forniti da dette CCP del Regno Unito di rilevanza sistemica rivestivano una rilevanza sistemica così significativa che le disposizioni vigenti a norma del regolamento (UE)

²⁷ COM(2017) 331 final.

²⁸ Relazione dell'ESMA, Reazione di valutazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater dell'EMIR - Valutazione di LCH Ltd e ICE Clear Europe Ltd", 16 dicembre 2021, ESMA91-372-1945 (solo in EN).

²⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza (COM(2021) 32 final), del 19 gennaio 2021.

³⁰ Relazione dell'ESMA, Reazione di valutazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater dell'EMIR - Valutazione di LCH Ltd e ICE Clear Europe Ltd", 16 dicembre 2021, ESMA91-372-1945 (solo in EN).

n. 648/2012 erano insufficienti a gestire i rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione. Al fine di attenuare i potenziali rischi per la stabilità finanziaria per l'Unione dovuti alla continua dipendenza eccessiva da CCP sistemiche di paesi terzi, ma anche di rafforzare la proporzionalità delle misure per le CCP di paesi terzi che presentano meno rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione, è necessario adeguare ulteriormente il quadro introdotto dal regolamento (UE) 2019/2099 ai rischi presentati dalle diverse CCP di paesi terzi.

- (5) L'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 11, paragrafi da 5 a 10, del regolamento (UE) n. 648/2012 esentano le operazioni infragruppo dall'obbligo di compensazione e dai requisiti in materia di margini. Al fine di garantire maggiore certezza e prevedibilità del diritto per quanto riguarda il quadro per le operazioni infragruppo, le decisioni in materia di equivalenza di cui all'articolo 13 di tale regolamento dovrebbero essere sostituite da un quadro più semplice. L'articolo 3 di tale regolamento dovrebbe pertanto essere modificato per sostituire la necessità di una decisione in materia di equivalenza con un elenco di paesi terzi per i quali non dovrebbe essere concessa un'esenzione. Sarebbe pertanto opportuno sopprimere l'articolo 13 di tale regolamento. Poiché l'articolo 382 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹ fa riferimento alle operazioni infragruppo di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012, anche tale articolo 382 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (6) Dato che i soggetti stabiliti in paesi che figurano nell'elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio³², o in paesi terzi inclusi nell'elenco di cui all'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali³³ sono assoggettati a un contesto normativo meno rigoroso, le loro operazioni possono aumentare il rischio per la stabilità finanziaria dell'Unione, anche in ragione dell'aumento del rischio di credito di controparte e del rischio giuridico. Di conseguenza tali soggetti non dovrebbero essere considerati ammissibili nel quadro di operazioni infragruppo.
- (7) Le carenze strategiche del regime di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo o la mancanza di cooperazione a fini fiscali non sono necessariamente gli unici fattori che possono incidere sul rischio, compreso il rischio di credito di controparte e il rischio giuridico, associato ai contratti derivati. Anche altri fattori, quali il quadro di vigilanza, svolgono un ruolo in proposito. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di adottare atti delegati per individuare i paesi terzi i cui soggetti non possono beneficiare di tali esenzioni nonostante non siano individuati in tali elenchi. Considerando che le operazioni infragruppo beneficiano di requisiti normativi ridotti, le autorità di regolamentazione e di vigilanza dovrebbero

³¹ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

³² Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

³³ Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (GU C 413 I del 12.10.2021, pag. 1).

monitorare e valutare attentamente i rischi associati alle operazioni che coinvolgono soggetti di paesi terzi.

- (8) Al fine di garantire parità di condizioni tra enti creditizi dell'Unione e di paesi terzi che offrono servizi di compensazione a schemi pensionistici, è opportuno introdurre un'esenzione dall'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, punto iv), del regolamento (UE) n. 648/2012 qualora una controparte finanziaria dell'Unione o una controparte non finanziaria soggetta all'obbligo di compensazione concluda un'operazione con un sistema pensionistico stabilito in un paese terzo esentato dall'obbligo di compensazione a norma del diritto nazionale di tale paese terzo.
- (9) Il regolamento (UE) n. 648/2012 promuove il ricorso alla compensazione centrale come tecnica principale di attenuazione del rischio per i derivati OTC. I rischi associati a un contratto derivato OTC sono pertanto attenuati al meglio quando tale contratto derivato è compensato da una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 o riconosciuta a norma dell'articolo 25 di tale regolamento. Ne consegue che nel calcolo della posizione rispetto alle soglie specificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero essere inclusi soltanto i contratti derivati non compensati da una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 o riconosciuta a norma dell'articolo 25 di tale regolamento.
- (10) È necessario affrontare i rischi per la stabilità finanziaria associati alle esposizioni eccessive dei partecipanti diretti e dei clienti dell'Unione nei confronti di CCP di paesi terzi di rilevanza sistemica (CCP di classe 2) che forniscono servizi di compensazione individuati dall'ESMA come servizi di compensazione di rilevanza sistemica significativa a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, del regolamento (UE) n. 648/2012. Nel dicembre del 2021 l'ESMA ha concluso che la prestazione di taluni servizi di compensazione forniti da due CCP di classe 2, segnatamente per derivati su tassi di interesse denominati in euro e in zloty polacco, i credit default swap (CDS) denominati in euro e i derivati su tassi di interesse a breve termine denominati in euro, presentano una rilevanza sistemica significativa per l'Unione o uno o più dei suoi Stati membri. Come rilevato dall'ESMA nella sua relazione di valutazione del dicembre 2021, se le CCP di classe 2 si trovano ad affrontare difficoltà finanziarie, le modifiche delle garanzie reali, dei margini o degli scarti di garanzia ammissibili di tali CCP possono incidere negativamente sui mercati delle obbligazioni sovrane di uno o più Stati membri e, più in generale, sulla stabilità finanziaria dell'Unione. Inoltre le perturbazioni dei mercati rilevanti per l'attuazione della politica monetaria possono ostacolare il meccanismo di trasmissione essenziale per le banche centrali di emissione. Di conseguenza è opportuno imporre alle controparti finanziarie e non finanziarie soggette all'obbligo di compensazione di detenere, direttamente o indirettamente, conti con un livello minimo di attività presso CCP stabilite nell'Unione. Tale requisito dovrebbe ridurre la fornitura di tali servizi di compensazione da parte di dette CCP di classe 2 a un livello che non rivesta più una rilevanza sistemica significativa.
- (11) È necessario assicurare che la calibrazione del livello dell'attività di compensazione da mantenere nei conti presso le CCP dell'Unione possa essere adattata al mutare delle circostanze. L'ESMA svolge un ruolo importante nella valutazione della rilevanza sistemica significativa delle CCP di paesi terzi e dei loro servizi di compensazione. L'ESMA, in cooperazione con l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e il CERS, e previa consultazione del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), dovrebbe pertanto elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino il

livello dei servizi di compensazione significativamente sistemici che le controparti finanziarie e non finanziarie soggette all'obbligo di compensazione devono mantenere nei conti attivi presso le CCP dell'Unione. Tale calibrazione non dovrebbe andare al di là di quanto necessario e proporzionato per ridurre la compensazione in relazione ai servizi di compensazione individuati presso le CCP di classe 2 interessate. A tale riguardo, l'ESMA dovrebbe considerare i costi, i rischi e l'onere che tale calibrazione comporta per le controparti finanziarie e non finanziarie, l'impatto sulla loro competitività e il rischio che tali costi siano trasferiti a imprese non finanziarie. Inoltre l'ESMA dovrebbe assicurare altresì che la prevista riduzione della compensazione di tali strumenti, individuata come di rilevanza sistemica significativa, faccia sì che tali strumenti non siano più considerati di rilevanza sistemica significativa in sede di riesame da parte dell'ESMA del riconoscimento delle CCP pertinenti che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, dovrebbe essere effettuato almeno ogni cinque anni, laddove previsto. È inoltre opportuno prevedere adeguati periodi di applicazione graduale per la progressiva attuazione dell'obbligo di detenere un determinato livello di attività di compensazione su conti presso le CCP dell'Unione.

- (12) Per garantire che i clienti siano consapevoli delle loro opzioni e possano decidere con cognizione di causa dove compensare i loro contratti derivati, i partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione sia presso CCP dell'Unione che presso CCP di paesi terzi riconosciute dovrebbero informare i loro clienti in merito all'opzione di compensare un contratto derivato presso una CCP dell'Unione, affinché sia ridotta la compensazione per i servizi individuati come di rilevanza sistemica significativa presso le CCP di classe 2 al fine di garantire la stabilità finanziaria dell'Unione.
- (13) Al fine di garantire che le autorità competenti dispongano delle informazioni necessarie sulle attività di compensazione intraprese dai partecipanti diretti o dai clienti presso le CCP riconosciute, è opportuno introdurre un obbligo di segnalazione per tali partecipanti diretti o clienti. Le informazioni da segnalare dovrebbero distinguere tra operazioni su titoli, operazioni in derivati negoziate in un mercato regolamentato e operazioni in derivati negoziati fuori borsa (OTC).
- (14) Il regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴ ha modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 al fine di introdurre, tra l'altro, un'esenzione rispetto agli obblighi di segnalazione per le operazioni in derivati OTC tra controparti all'interno di un gruppo, qualora almeno una di tali controparti sia una controparte non finanziaria. Tale esenzione è stata introdotta perché le operazioni infragruppo che coinvolgono controparti non finanziarie rappresentano una parte relativamente esigua di tutte le operazioni in derivati OTC e sono utilizzate prevalentemente per la copertura interna all'ambito di gruppi. In tale contesto, dette operazioni non contribuiscono in modo significativo al rischio sistemico e all'interconnessione con il resto del sistema finanziario. L'esenzione per tali operazioni rispetto agli obblighi di segnalazione ha tuttavia limitato la capacità dell'ESMA, del CERS e di altre autorità di individuare e valutare in modo chiaro i rischi assunti dalle controparti non finanziarie.

³⁴ Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).

Al fine di garantire maggiore visibilità alle operazioni infragruppo, considerando la loro potenziale interconnessione con il resto del sistema finanziario e tenendo conto dei recenti sviluppi del mercato, in particolare delle tensioni sui mercati dell'energia a seguito dell'aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, tale esenzione dovrebbe essere soppressa.

- (15) Per garantire che le autorità competenti siano sempre a conoscenza delle esposizioni a livello di soggetto e di gruppo e siano in grado di monitorare tali esposizioni, le autorità competenti dovrebbero istituire procedure di cooperazione efficaci per calcolare le posizioni in contratti non compensati presso una CCP autorizzata o riconosciuta e per valutare ed esaminare attivamente il livello di esposizione nei contratti derivati OTC a livello di soggetto e di gruppo.
- (16) È necessario garantire che il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵ relativo ai criteri per stabilire quali contratti derivati OTC presentino una capacità di riduzione dei rischi oggettivamente misurabile continui a essere appropriato alla luce degli sviluppi del mercato. È inoltre necessario garantire che le soglie di compensazione stabilite in tale regolamento delegato della Commissione relative ai valori di tali soglie rispecchino adeguatamente e accuratamente i diversi rischi e le diverse caratteristiche dei derivati, diversi dai derivati su tassi di interesse, cambi, crediti e azioni. L'ESMA dovrebbe pertanto riesaminare e chiarire, se del caso, tale regolamento delegato della Commissione e, se necessario, proporre di modificarlo. L'ESMA è incoraggiata a prendere in considerazione e a fornire, tra l'altro, una maggiore granularità per i derivati su merci. Tale granularità potrebbe essere conseguita separando le soglie di compensazione per settore e per tipo, ad esempio distinguendo tra materie prime agricole, energetiche o siderurgiche o differenziando tali materie prime sulla base di altre caratteristiche quali i criteri ambientali, sociali e di governance, gli investimenti ecosostenibili o le caratteristiche connesse alle cripto-attività. Nel corso del riesame, l'ESMA dovrebbe adoperarsi per consultare i portatori di interessi pertinenti che dispongono di conoscenze specifiche su materie prime particolari.
- (17) Le controparti non finanziarie che devono scambiare garanzie reali per contratti derivati OTC non compensati mediante una CCP dovrebbero disporre di tempo sufficiente per negoziare e sottoporre a prova gli accordi per lo scambio di tali garanzie reali.
- (18) Al fine di garantire un'applicazione uniforme delle procedure di gestione dei rischi che richiedono uno scambio tempestivo, accurato e adeguatamente segregato di garanzie reali rispetto ai contratti derivati OTC stipulati dalle controparti finanziarie e non finanziarie, le autorità europee di vigilanza (AEV) dovrebbero adottare le misure necessarie per assicurare tale applicazione uniforme.
- (19) Per garantire un approccio coerente e convergente tra le autorità competenti in tutta l'Unione, anche le CCP autorizzate o le persone giuridiche che desiderano essere

³⁵ Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).

autorizzate a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 a prestare servizi e attività di compensazione in strumenti finanziari dovrebbero poter essere autorizzate a prestare servizi di compensazione e altre attività in relazione a strumenti non finanziari. Il regolamento (UE) n. 648/2012 si applica alle CCP in quanto soggetti e non a servizi specifici come stabilito all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento. Quando una CCP compensa strumenti non finanziari, oltre agli strumenti finanziari, l'autorità competente della CCP dovrebbe essere in grado di garantire che la CCP rispetti tutti i requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 per tutti i servizi che offre.

- (20) Le CCP dell'Unione affrontano sfide nell'ampliare la loro offerta di prodotti e incontrano difficoltà nell'immettere sul mercato prodotti nuovi. Tali sfide e difficoltà possono essere spiegate da alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 che rendono alcune procedure di autorizzazione troppo lunghe, complesse e incerte in merito al loro esito. La procedura di autorizzazione delle CCP dell'Unione o di estensione della loro autorizzazione dovrebbe pertanto essere semplificata, garantendo nel contempo l'adeguato coinvolgimento dell'ESMA e del collegio di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 648/2012. Innanzitutto, per evitare ritardi significativi e potenzialmente indefiniti quando le autorità competenti valutano la completezza di una domanda di autorizzazione, l'autorità competente dovrebbe confermare rapidamente il ricevimento di tale domanda e verificare celermente se la CCP ha fornito i documenti necessari per la valutazione. Al fine di garantire che le CCP dell'Unione presentino tutti i documenti necessari unitamente alle loro domande, l'ESMA dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che specifichino quali documenti dovrebbero essere forniti, quali informazioni dovrebbero contenere e in quale formato dovrebbero essere presentati. In secondo luogo, al fine di garantire una valutazione efficiente e concomitante delle domande, le CCP dovrebbero poter presentare tutti i documenti tramite una banca dati centrale presso la quale dovrebbero essere condivisi istantaneamente con l'autorità competente della CCP, l'ESMA e il collegio. In terzo luogo, durante il periodo di valutazione, l'autorità competente della CCP, l'ESMA e il collegio dovrebbero avviare e porre alla CCP qualsiasi quesito al fine di assicurare una procedura rapida, flessibile e cooperativa per un riesame globale. Al fine di evitare duplicazioni e inutili ritardi, tutti i quesiti e i successivi chiarimenti dovrebbero essere condivisi contemporaneamente tra l'autorità competente della CCP, l'ESMA e il collegio.
- (21) Attualmente vi è incertezza in merito al momento in cui un servizio aggiuntivo o un'attività aggiuntiva risulta essere coperto o coperta dall'autorizzazione esistente di una CCP. È necessario affrontare tale incertezza e garantire la proporzionalità quando il servizio aggiuntivo proposto o l'attività aggiuntiva proposta non aumentano i rischi per la CCP. È pertanto necessario stabilire che le domande in tali casi non debbano essere sottoposte alla procedura completa di valutazione. Per tale motivo, è opportuno specificare quali servizi e attività di compensazione aggiuntivi sono non rilevanti e pertanto non aumentano i rischi per una CCP dell'Unione, e dovrebbero pertanto essere approvati dall'autorità competente di tale CCP mediante una procedura di non obiezione. Tale procedura di non obiezione dovrebbe essere applicata quando una CCP intende compensare uno o più strumenti finanziari appartenenti alle stesse categorie di strumenti finanziari per i quali è stata autorizzata a compensare, a condizione che tali strumenti finanziari siano negoziati in una sede di negoziazione per la quale la CCP già presta servizi di compensazione o svolga attività e il servizio o l'attività di compensazione aggiuntivo proposto o aggiuntiva proposta non comporti un pagamento in una valuta nuova. Tale procedura di non obiezione dovrebbe essere applicata anche quando la CCP aggiunge una nuova valuta dell'Unione in una

categoria di strumenti finanziari già coperta dall'autorizzazione della CCP, o se la CCP aggiunge una o più durate supplementari a una categoria di strumenti finanziari già coperta dall'autorizzazione della CCP, a condizione che la fascia di scadenze non venga significativamente estesa. Inoltre la CCP dovrebbe altresì poter chiedere all'autorità competente di applicare la procedura di non obiezione qualora ritenga che il servizio aggiuntivo proposto o l'attività aggiuntiva proposta non aumenterebbe i rischi, in particolare se il nuovo servizio o la nuova attività di compensazione è simile ai servizi che la CCP è già autorizzata a fornire. La procedura di non obiezione non dovrebbe richiedere un parere separato dall'ESMA e dal collegio, in quanto tale requisito sarebbe sproporzionato. L'ESMA e il collegio dovrebbero piuttosto poter fornire contributi all'autorità competente della CCP tramite il gruppo di vigilanza congiunto istituito per tale CCP.

- (22) Al fine di promuovere la vigilanza cooperativa delle CCP su base continuativa, il collegio dovrebbe emettere un parere qualora un'autorità competente prenda in considerazione la possibilità di revocare l'autorizzazione della CCP e l'autorità competente effettui il riesame e la valutazione annuali di tale CCP.
- (23) Per garantire il funzionamento coerente di tutti i collegi e rafforzare ulteriormente la convergenza in materia di vigilanza, l'ESMA dovrebbe gestire e presiedere il collegio per ciascuna CCP dell'Unione e dovrebbe godere del diritto di voto in seno a tale collegio.
- (24) L'ESMA dovrebbe essere in grado di contribuire in modo più efficace ad assicurare che le CCP dell'Unione siano sicure, solide e competitive nella prestazione dei loro servizi in tutta l'Unione. Pertanto, oltre alle competenze di vigilanza attualmente stabilite nel regolamento (UE) n. 648/2012, l'ESMA dovrebbe emettere altresì un parere destinato all'autorità competente della CCP in merito al riesame e alla valutazione annuali di una CCP, alla revoca della sua autorizzazione e ai requisiti in materia di margini. Nell'emettere un parere, l'ESMA dovrebbe valutare il rispetto da parte della CCP dei requisiti applicabili, concentrandosi in particolare sui rischi transfrontalieri individuati o sui rischi per la stabilità finanziaria dell'UE. È inoltre necessario rafforzare ulteriormente la convergenza in materia di vigilanza e garantire che tutti i portatori di interessi siano informati della valutazione dell'ESMA e del collegio in merito alle attività delle CCP. L'ESMA dovrebbe pertanto pubblicare, tenendo conto della necessità di proteggere le informazioni riservate, l'informazione secondo cui l'autorità competente non rispetta o non intende rispettare il parere dell'ESMA o quello del collegio o qualsiasi condizione o raccomandazione contenuta in tali pareri. L'ESMA dovrebbe altresì poter decidere, caso per caso, di pubblicare le motivazioni addotte dall'autorità competente riguardo alla mancata conformità rispetto al parere dell'ESMA o a quello del collegio oppure a qualsiasi condizione o raccomandazione ivi contenuta.
- (25) È necessario garantire che la CCP rispetti il regolamento (UE) n. 648/2012 continuativamente, anche dopo una procedura di non obiezione che approva la prestazione di servizi aggiuntivi o attività aggiuntive di compensazione, o dopo una procedura di non obiezione per la convalida di una modifica dei modelli, nel qual caso l'ESMA e il collegio non emettono un parere separato. Il riesame effettuato dall'autorità competente della CCP almeno su base annuale dovrebbe pertanto tenere conto in particolare di tali nuovi servizi o nuove attività di compensazione e di eventuali modifiche dei modelli. Al fine di garantire la convergenza in materia di vigilanza e garantire che le CCP dell'Unione siano sicure, solide e competitive nella prestazione dei loro servizi in tutta l'Unione, la relazione dell'autorità competente

dovrebbe essere oggetto di un parere da parte dell'ESMA e del collegio e dovrebbe essere presentata ogni anno.

- (26) L'ESMA dovrebbe disporre dei mezzi per individuare i rischi potenziali per la stabilità finanziaria dell'Unione. Essa dovrebbe pertanto, in cooperazione con l'ABE, l'EIOPA e la BCE nel quadro dei compiti in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico conferitole a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio³⁶, individuare le interconnessioni e le interdipendenze tra le diverse CCP e persone giuridiche, compresi i partecipanti diretti, i clienti e i clienti indiretti condivisi, i fornitori di servizi rilevanti condivisi, i fornitori rilevanti condivisi di liquidità, gli accordi reciproci su garanzie reali, le clausole di inadempienza indiretta (*cross-default*) e la compensazione tra CCP, gli accordi reciproci di garanzia e i trasferimenti dei rischi nonché gli accordi di scambio *back-to-back*.
- (27) Le banche centrali di emissione delle valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati da CCP autorizzate che hanno chiesto di partecipare al comitato di vigilanza delle CCP sono membri senza diritto di voto di tale comitato. Tali soggetti partecipano alle riunioni per le CCP dell'Unione soltanto nel contesto delle discussioni sulle valutazioni a livello di Unione della resilienza di tali CCP agli sviluppi negativi dei mercati e ai pertinenti sviluppi del mercato. Contrariamente al loro coinvolgimento nella vigilanza delle CCP di paesi terzi, le banche centrali di emissione non sono quindi sufficientemente coinvolte nelle questioni di vigilanza delle CCP dell'Unione che sono direttamente rilevanti per la conduzione della politica monetaria e il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, una circostanza questa che porta a una considerazione insufficiente dei rischi transfrontalieri. È pertanto opportuno che tali banche centrali di emissione possano partecipare in qualità di membri senza diritto di voto a tutte le riunioni del comitato di vigilanza delle CCP quando quest'ultimo si riunisce per le CCP dell'Unione.
- (28) È necessario assicurare un rapido scambio di informazioni, la condivisione di conoscenze e una cooperazione efficace tra le autorità coinvolte nella vigilanza delle CCP autorizzate, in particolare quando è necessaria una decisione rapida da parte dell'autorità competente della CCP. È pertanto opportuno istituire un gruppo di vigilanza congiunto per ciascuna CCP dell'Unione incaricato di assistere tali autorità di vigilanza, anche fornendo contributi all'autorità competente della CCP nel contesto della procedura di non obiezione per l'estensione dell'autorizzazione esistente di una CCP; fornendo assistenza nella definizione della frequenza e del grado di approfondimento del riesame e della valutazione della CCP, nonché partecipando a ispezioni in loco. Considerando che l'autorità competente della CCP rimane in ultima istanza responsabile delle decisioni definitive in materia di vigilanza, i gruppi di vigilanza congiunti dovrebbero operare sotto l'egida dell'autorità competente della CCP per la quale il gruppo è costituito e dovrebbero essere composti da membri del personale dell'autorità competente della CCP, dell'ESMA e di taluni membri del collegio. Altri membri del collegio dovrebbero essere altresì in grado di richiedere di partecipare, motivando la richiesta sulla base di una loro valutazione dell'impatto che le difficoltà finanziarie della CCP potrebbero avere sulla stabilità finanziaria del rispettivo Stato membro.

³⁶

[...].

- (29) Al fine di migliorare la capacità degli organismi pertinenti dell'Unione di disporre di una panoramica completa degli sviluppi del mercato rilevanti per la compensazione nell'Unione, di monitorare l'attuazione di taluni requisiti in materia di compensazione di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 e di discutere collettivamente i rischi potenziali derivanti dall'interconnessione dei diversi operatori finanziari e da altre questioni relative alla stabilità finanziaria, è necessario istituire un meccanismo di monitoraggio intersettoriale che riunisca gli organismi pertinenti dell'Unione coinvolti nella vigilanza delle CCP dell'Unione, dei partecipanti diretti e dei clienti. Tale meccanismo di monitoraggio congiunto dovrebbe essere gestito e presieduto dall'ESMA in quanto autorità dell'Unione coinvolta nella vigilanza delle CCP dell'Unione e incaricata della vigilanza delle CCP di paesi terzi di rilevanza sistemica. Tra gli altri partecipanti dovrebbero figurare rappresentanti della Commissione, dell'ABE, dell'EIOPA, del CERS e della BCE nel quadro dei compiti in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico conferiti a quest'ultima a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio.
- (30) Al fine di informare le decisioni politiche future, l'ESMA, in cooperazione con gli altri organismi che partecipano al meccanismo di monitoraggio congiunto, dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sui risultati delle proprie attività. L'ESMA potrebbe avviare una procedura per violazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ qualora, sulla base delle informazioni ricevute nell'ambito del meccanismo di monitoraggio congiunto e a seguito delle discussioni svolte in tale sede, ritenga che le autorità competenti non garantiscano il rispetto, da parte dei partecipanti diretti e dei clienti, dell'obbligo di compensare almeno una parte dei contratti individuati sui conti presso CCP dell'Unione, oppure qualora l'ESMA individui un rischio per la stabilità finanziaria dell'Unione a causa di una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione. Prima di avviare tale procedura per violazione del diritto dell'Unione, l'ESMA può emanare orientamenti e raccomandazioni a norma dell'articolo 16 di tale regolamento. Se, sulla base delle informazioni ricevute nell'ambito del meccanismo di monitoraggio congiunto e a seguito delle discussioni tenutesi in seno allo stesso, ritiene che il rispetto del requisito di compensare almeno una parte dei contratti individuati su conti presso CCP dell'Unione non garantisca efficacemente la riduzione dell'esposizione eccessiva dei partecipanti diretti e dei clienti dell'Unione nei confronti di CCP di classe 2, l'ESMA dovrebbe riesaminare e proporre modifiche al regolamento delegato pertinente della Commissione che specifica ulteriormente tale requisito, proponendo di fissare, se necessario, un adeguato periodo di adattamento.
- (31) Le turbolenze del mercato del 2020 a seguito della pandemia di COVID-19 e i prezzi elevati del 2022 sui mercati dell'energia all'ingrosso a seguito dell'aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno dimostrato che, sebbene sia essenziale che le autorità competenti cooperino e si scambino informazioni per affrontare i rischi che ne derivano in caso di eventi aventi impatti transfrontalieri, l'ESMA non dispone ancora degli strumenti necessari per garantire tale coordinamento

³⁷ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

e un approccio convergente a livello di Unione. L'ESMA dovrebbe pertanto poter convocare riunioni del comitato di vigilanza delle CCP, di propria iniziativa o su richiesta, potenzialmente con una composizione allargata, al fine di coordinare efficacemente le risposte delle autorità competenti in situazioni di emergenza. L'ESMA dovrebbe inoltre poter chiedere ai partecipanti al mercato, mediante semplice richiesta, le informazioni necessarie affinché essa possa svolgere la propria funzione di coordinamento in tali situazioni e possa formulare raccomandazioni all'autorità competente.

- (32) Al fine di ridurre gli oneri a carico delle CCP e dell'ESMA, è opportuno chiarire che, qualora l'ESMA effettui un riesame del riconoscimento di una CCP di un paese terzo a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, primo comma, lettera b), tale CCP di un paese terzo non dovrebbe essere tenuta a presentare una nuova domanda di riconoscimento. Dovrebbe tuttavia fornire all'ESMA tutte le informazioni necessarie per tale riesame. Di conseguenza il riesame da parte dell'ESMA del riconoscimento di una CCP di un paese terzo non dovrebbe costituire un nuovo riconoscimento di tale CCP.
- (33) Nell'adottare una decisione in materia di equivalenza, la Commissione dovrebbe poter derogare all'obbligo per tale paese terzo di disporre di un sistema equivalente effettivo ai fini del riconoscimento delle CCP di paesi terzi. Nel valutare se tale approccio sia proporzionato, la Commissione potrebbe prendere in considerazione una serie di fattori diversi, tra cui il rispetto dei principi per le infrastrutture dei mercati finanziari pubblicati dal Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, le dimensioni delle CCP di paesi terzi stabilite in tale giurisdizione e, se nota, l'attività prevista presso tali CCP di paesi terzi da parte di partecipanti diretti e sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione.
- (34) Al fine di assicurare che gli accordi di cooperazione tra l'ESMA e le autorità competenti pertinenti di paesi terzi siano proporzionati, tali accordi dovrebbero rispecchiare le caratteristiche specifiche della serie di servizi che le CCP autorizzate in tali paesi terzi forniscono o intendono fornire all'interno dell'Unione e l'eventualità o meno che tali servizi comportino rischi specifici per l'Unione o per uno o più dei suoi Stati membri. Gli accordi di cooperazione dovrebbero pertanto rispecchiare il grado di rischio che le CCP stabilite in un paese terzo possono presentare per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri.
- (35) L'ESMA dovrebbe pertanto adattare i propri accordi di cooperazione alle diverse giurisdizioni dei paesi terzi sulla base delle CCP stabilite nella rispettiva giurisdizione. In particolare le CCP di classe 1 coprono un'ampia serie di profili di CCP, pertanto l'ESMA dovrebbe garantire che un accordo di cooperazione sia proporzionato alle CCP stabilite in ciascuna giurisdizione di un paese terzo. L'ESMA dovrebbe considerare, tra l'altro, la liquidità dei mercati interessati, la misura in cui le attività di compensazione delle CCP sono denominate in euro o in altre valute dell'Unione e la misura in cui i soggetti dell'Unione utilizzano i servizi di tali CCP. Considerando che la grande maggioranza delle CCP di classe 1 fornisce servizi di compensazione in misura limitata a partecipanti diretti e sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione, l'ambito di valutazione dell'ESMA e le informazioni da richiedere dovrebbero essere limitati anche in tutte queste giurisdizioni. Al fine di limitare le richieste di informazioni per le CCP di classe 1, l'ESMA, in linea di principio, dovrebbe richiedere annualmente una serie predefinita di informazioni. Qualora i rischi posti da una CCP di classe 1 o da una giurisdizione siano potenzialmente più elevati, sarebbero giustificate richieste di informazioni più frequenti, e quanto meno trimestrali, così

come una serie più ampia di informazioni richieste. Tuttavia gli accordi di cooperazione in essere al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento non dovrebbero essere soggetti a un adeguamento fatto salvo il caso in cui le autorità del paese terzo pertinente ne facciano richiesta.

- (36) Se il riconoscimento è concesso a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 ter, del regolamento (UE) n. 648/2012, considerando che tali CCP sono di rilevanza sistemica per l'Unione o per uno o più dei suoi Stati membri, gli accordi di cooperazione tra l'ESMA e le autorità pertinenti dei paesi terzi dovrebbero contemplare lo scambio di informazioni per una serie più ampia di informazioni e secondo una frequenza maggiore. In tal caso, gli accordi di cooperazione dovrebbero prevedere altresì procedure atte a garantire che tale CCP di classe 2 sia sottoposta a vigilanza a norma dell'articolo 25 di tale regolamento. L'ESMA dovrebbe garantire di poter ottenere tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri obblighi ai sensi di tale regolamento, comprese le informazioni necessarie per assicurare il rispetto dell'articolo 25, paragrafo 2 ter, di tale regolamento e per assicurare che le informazioni siano condivise qualora a una CCP sia stata riconosciuta, in tutto o in parte, una conformità comparabile. Al fine di consentire all'ESMA di esercitare una vigilanza piena ed efficace sulle CCP di classe 2, è opportuno chiarire che tali CCP dovrebbero fornire periodicamente informazioni all'ESMA.
- (37) Per garantire che l'ESMA sia informata anche in merito al modo in cui una CCP di classe 2 è preparata ad affrontare eventuali difficoltà finanziarie ed è in grado di attenuare tali difficoltà finanziarie e riprendersi dalle stesse, è opportuno che gli accordi di cooperazione prevedano il diritto dell'ESMA di essere informata quando una CCP di classe 2 elabora un piano di risanamento o quando l'autorità di un paese terzo elabora un piano di risoluzione. L'ESMA dovrebbe inoltre essere informata in merito agli aspetti rilevanti per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri nonché in merito al modo in cui i singoli partecipanti diretti e, nella misura nota, i clienti e i clienti indiretti potrebbero essere influenzati in modo significativo dall'attuazione di tale piano di risanamento o di risoluzione. Gli accordi di cooperazione dovrebbero indicare altresì che l'ESMA dovrebbe essere informata quando una CCP di classe 2 intende attivare il suo piano di risanamento o quando le autorità del paese terzo hanno accertato che vi sono indicazioni di una situazione di crisi emergente che potrebbe incidere sulle operazioni della CCP, nonché dei partecipanti diretti, dei clienti e dei clienti indiretti della stessa.
- (38) Al fine di attenuare i rischi potenziali per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, le CCP e le stanze di compensazione non dovrebbero essere autorizzate a essere partecipanti diretti di altre CCP né dovrebbero poter accettare di avere altre CCP in veste di partecipanti diretti o indiretti.
- (39) Gli eventi recenti verificatisi sui mercati delle materie prime a seguito dell'aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina illustrano il fatto che le controparti non finanziarie non hanno lo stesso accesso alla liquidità delle controparti finanziarie. Di conseguenza le controparti non finanziarie non dovrebbero essere autorizzate a offrire servizi di compensazione a clienti e dovrebbero essere autorizzate soltanto a tenere conti presso la CCP per le attività e le posizioni detenute per proprio conto. Se ha accettato o intende accettare controparti non finanziarie come partecipanti diretti, una CCP dovrebbe garantire che le controparti non finanziarie siano in grado soddisfare i requisiti in materia di margine e i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento, anche in condizioni di stress. Considerando che le controparti non finanziarie non sono soggette ai medesimi requisiti prudenziali e alle

medesime garanzie di liquidità delle controparti finanziarie, il loro accesso diretto alle CCP dovrebbe essere monitorato dalle autorità competenti delle CCP che le accettano come partecipanti diretti. L'autorità competente per la CCP dovrebbe riferire periodicamente all'ESMA e al collegio in merito all'opportunità di accettare controparti non finanziarie in veste di partecipanti diretti. L'ESMA potrebbe emettere un parere sull'adeguatezza di tali disposizioni a seguito di una verifica *inter pares* ad hoc.

- (40) Per garantire ai clienti e ai clienti indiretti una visibilità e prevedibilità migliori delle richieste di margini, e quindi sviluppare ulteriormente le loro strategie di gestione della liquidità, i partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione dovrebbero garantire la trasparenza nei confronti dei loro clienti. In ragione della loro più stretta relazione con le CCP e della loro esperienza professionale in materia di compensazione centrale e gestione della liquidità, i partecipanti diretti si trovano nella posizione migliore per comunicare ai clienti in modo chiaro e trasparente come funzionano i modelli delle CCP, anche in caso di eventi di stress, nonché le implicazioni che tali eventi possono avere sui margini che i clienti sono invitati a fornire, compreso l'eventuale margine supplementare che i partecipanti diretti stessi possono chiedere. Una comprensione migliore dei modelli di margine delle CCP può migliorare la capacità dei clienti di prevedere ragionevolmente le richieste di margini e prepararsi alle richieste di garanzie reali, in particolare in caso di eventi di stress.
- (41) Al fine di garantire che i modelli dei margini rispecchino le condizioni correnti di mercato, le CCP dovrebbero rivedere costantemente e non soltanto periodicamente il livello dei loro margini, tenendo conto di eventuali effetti potenzialmente prociclici di tali revisioni. Quando richiedono e riscuotono margini su base infragiornaliera, le CCP dovrebbero considerare ulteriormente l'impatto potenziale delle loro riscossioni e dei loro pagamenti di margini infragiornalieri sulla liquidità dei loro partecipanti.
- (42) Al fine di garantire che il rischio di liquidità sia definito con precisione, i soggetti per i quali la CCP dovrebbe prendere in considerazione l'inadempimento ai fini della determinazione di tale rischio dovrebbero essere ampliati in modo da includere non soltanto l'inadempimento da parte di partecipanti diretti ma anche di fornitori di servizi di liquidità, di fornitori di servizi di regolamento o di qualsiasi altro fornitore di servizi.
- (43) Al fine di agevolare l'accesso alla compensazione per i soggetti che non detengono quantità sufficienti di attività altamente liquide e in particolare per le imprese del settore energetico, alle condizioni da definire ad opera dell'ESMA, e al fine di garantire che una CCP tenga conto di tali condizioni nel calcolo della sua esposizione complessiva nei confronti di una banca che è anche un partecipante diretto, le garanzie di una banca commerciale e di una banca pubblica dovrebbero essere considerate garanzie reali ammissibili. Inoltre, dato il loro basso profilo di rischio di credito, è opportuno specificare esplicitamente che anche le garanzie pubbliche sono ammissibili come garanzie reali. Infine, in sede di revisione del livello degli scarti di garanzia che applica alle attività che accetta come garanzia reale, una CCP dovrebbe tenere conto di eventuali effetti prociclici di tali revisioni.
- (44) Al fine di agevolare la capacità delle CCP di reagire prontamente agli sviluppi del mercato che possono richiedere modifiche dei loro modelli di rischio, è opportuno semplificare il processo di convalida delle modifiche di tali modelli. Se una modifica non è significativa, si dovrebbe applicare una procedura di non obiezione per la convalida. Al fine di garantire la convergenza in materia di vigilanza, il regolamento

(UE) n. 648/2012 dovrebbe specificare le modifiche che dovrebbero essere considerate significative. Ciò dovrebbe verificarsi in caso di soddisfacimento di determinate condizioni relative a diversi aspetti della situazione finanziaria della CCP e al livello di rischio complessivo.

- (45) Il regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbe essere riesaminato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Ciò dovrebbe lasciare il tempo necessario per applicare le modifiche introdotte dal presente regolamento. Sebbene sia opportuno effettuare un riesame integrale del regolamento (UE) n. 648/2012, tale riesame dovrebbe concentrarsi sull'efficacia e sull'efficienza di tale atto nel conseguimento dei suoi obiettivi, migliorando l'efficienza e la sicurezza dei mercati della compensazione dell'Unione e preservando la stabilità finanziaria dell'Unione. Tale riesame dovrebbe considerare inoltre l'attrattiva delle CCP dell'Unione, l'impatto del presente regolamento sulla promozione della compensazione nell'Unione e la misura in cui l'Unione ha beneficiato della valutazione e della gestione rafforzate dei rischi transfrontalieri.
- (46) Per garantire la coerenza del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸ con il regolamento (UE) n. 648/2012 e preservare l'integrità e la stabilità del mercato interno, è necessario stabilire nel regolamento (UE) 2017/1131 un insieme uniforme di norme per affrontare il rischio di controparte nelle operazioni in derivati finanziari effettuate da fondi comuni monetari, quando le operazioni sono state compensate da una CCP autorizzata o riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 648/2012. Poiché gli accordi di compensazione centrale attenuano il rischio di controparte inerente ai contratti derivati finanziari, ai fini della determinazione dei limiti applicabili relativi ai rischi di controparte è necessario considerare se un derivato è stato compensato a livello centrale da una CCP autorizzata o riconosciuta a norma di tale regolamento. Per fini di regolamentazione e di armonizzazione è altresì necessario revocare i limiti relativi ai rischi di controparte soltanto se le controparti si avvalgono di CCP autorizzate o riconosciute a norma di tale regolamento per fornire servizi di compensazione ai partecipanti diretti e ai loro clienti.
- (47) Al fine di garantire un'armonizzazione coerente delle norme e delle prassi di vigilanza relative alle domande di autorizzazione, all'estensione dell'autorizzazione e alle convalide dei modelli, al requisito del conto attivo e ai requisiti di partecipazione delle CCP, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ESMA per quanto concerne gli aspetti seguenti: i documenti che le CCP sono tenute a presentare quando chiedono l'autorizzazione, l'estensione dell'autorizzazione e la convalida di modifiche di modelli; la quota di attività nei contratti derivati pertinenti che dovrebbe essere detenuta su conti attivi presso CCP dell'Unione e la metodologia di calcolo da utilizzare per calcolare tale quota; la portata e i dettagli delle segnalazioni da parte dei partecipanti diretti e dei clienti dell'Unione alle rispettive autorità competenti in merito alla loro attività di compensazione presso CCP di paesi terzi e, nel contempo, i meccanismi che fanno scattare un riesame dei valori delle soglie di compensazione a seguito di fluttuazioni significative dei prezzi nella categoria sottostante di derivati OTC, al fine di riesaminare anche l'ambito di applicazione dell'esenzione per copertura e le soglie per l'applicazione dell'obbligo di compensazione; nonché gli elementi da prendere in considerazione quando si stabiliscono i criteri di ammissione a una CCP.

³⁸ Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).

La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

- (48) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall'ESMA per quanto concerne il formato dei documenti necessari per le domande e il formato delle segnalazioni da parte dei partecipanti diretti e dei clienti dell'Unione alle rispettive autorità competenti in merito alla loro attività di compensazione presso CCP di paesi terzi. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
- (49) Al fine di garantire che l'elenco dei paesi terzi nei quali i soggetti non possono beneficiare di tali esenzioni nonostante non siano individuati in tali elenchi sia pertinente per gli obiettivi del regolamento (UE) n. 648/2012, al fine di assicurare un'armonizzazione coerente dell'obbligo di compensare determinate operazioni su un conto presso una CCP autorizzata qualora l'ESMA effettui una valutazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, nonché al fine di garantire che l'elenco delle modifiche non rilevanti ai fini dell'applicazione della procedura di non obiezione rimanga pertinente, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per adeguare le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'obbligo e per modificare l'elenco delle modifiche non rilevanti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³⁹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (50) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia aumentare la sicurezza e l'efficienza delle CCP dell'Unione migliorandone l'attrattiva, incoraggiare la compensazione nell'Unione e rafforzare la considerazione dei rischi a livello transfrontaliero, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (51) È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131,

³⁹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:

- (1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Operazioni infragruppo

1. In relazione a una controparte non finanziaria, un'operazione infragruppo è un contratto derivato OTC stipulato con un'altra controparte appartenente allo stesso gruppo, a condizione che entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento e assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi e la controparte sia stabilita nell'Unione o, se stabilita in un paese terzo, che tale paese terzo non sia incluso negli elenchi di cui ai paragrafi 4 e 5.
2. In relazione a una controparte finanziaria, un'operazione infragruppo rientra fra uno dei casi seguenti:
 - (a) un contratto derivato OTC stipulato con un'altra controparte appartenente allo stesso gruppo e che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
 - (a) la controparte finanziaria è stabilita nell'Unione o, se è stabilita in un paese terzo, tale paese terzo non è incluso negli elenchi di cui ai paragrafi 4 e 5;
 - (b) l'altra controparte è una controparte finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali;
 - (c) entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso consolidamento;
 - (d) entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;
 - (b) un contratto derivato OTC stipulato con un'altra controparte se entrambe le controparti aderiscono al medesimo sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, alle condizioni fissate nella lettera a), punto ii), del presente paragrafo;
 - (c) un contratto derivato OTC stipulato tra enti creditizi collegati allo stesso organismo centrale o tra un ente creditizio e l'organismo centrale, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - (d) un contratto derivato OTC stipulato con una controparte non finanziaria appartenente allo stesso gruppo e che soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
 - (a) entrambe le controparti del contratto derivato sono integralmente incluse nello stesso consolidamento e soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;
 - (b) la controparte non finanziaria è stabilita nell'Unione o, se è stabilita in un paese terzo, tale paese terzo non è incluso negli elenchi di cui ai paragrafi 4 e 5.

3. Ai fini del presente articolo, le controparti sono considerate incluse nello stesso consolidamento se entrambe si trovano in una delle condizioni seguenti:
- a) incluse in un consolidamento a norma della direttiva 2013/34/UE o degli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 o, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, a norma dei principi contabili generalmente accettati di un paese terzo riconosciuti come equivalenti agli IFRS in base al regolamento (CE) n. 1569/2007 o di norme contabili di un paese terzo il cui uso sia consentito secondo l'articolo 4 di tale regolamento;
 - b) coperte dalla stessa vigilanza su base consolidata a norma della direttiva 2013/36/UE oppure, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, dalla stessa vigilanza su base consolidata di un'autorità competente di un paese terzo che sia stata certificata come equivalente a quella disciplinata dai principi di cui all'articolo 127 della direttiva 2013/36/UE.
4. Ai fini del presente articolo le operazioni con controparti stabilite in paesi terzi non beneficiano di alcuna delle esenzioni per le operazioni infragruppo:
- a) se il paese terzo è inserito nell'elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in conformità dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio^{*1};
 - b) se il paese terzo è inserito nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali^{*2} e nei successivi aggiornamenti, specificamente approvati due volte l'anno, abitualmente a febbraio e a ottobre, e pubblicati nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
5. Se del caso, alla luce delle disposizioni legislative, di vigilanza e di contrasto delle violazioni di un paese terzo per quanto riguarda i rischi, compresi il rischio di credito di controparte e il rischio giuridico, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 al fine di integrare il presente regolamento per individuare i paesi terzi i cui soggetti non possono beneficiare di alcuna delle esenzioni per le operazioni infragruppo pur non essendo inseriti nell'elenco di cui al paragrafo 4.

*1 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

*2 Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (GU C 413 I del 12.10.2021, pag. 1) e loro allegato.";

- (2) all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"L'obbligo di compensazione di tutti i contratti derivati OTC non si applica ai contratti conclusi in situazioni di cui al primo comma, lettera a), punto iv), tra, da un lato, una

controparte finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, secondo comma, o una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e, dall'altro, uno schema pensionistico stabilito in un paese terzo e operante su base nazionale, purché tale soggetto o schema sia autorizzato, sottoposto a vigilanza e riconosciuto a norma del diritto nazionale e la sua finalità principale sia erogare prestazioni pensionistiche e sia esentato dall'obbligo di compensazione ai sensi del diritto nazionale.";

(3) all'articolo 4 bis, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini del calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 1, la controparte finanziaria include tutti i contratti derivati OTC non compensati presso una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 o riconosciuta a norma dell'articolo 25, stipulati da essa stessa o da altri soggetti del suo gruppo.";

(4) sono inseriti i seguenti articoli 7 bis e 7 ter:

"Articolo 7 bis

Conto attivo

1. Le controparti finanziarie o le controparti non finanziarie che sono soggette all'obbligo di compensazione a norma degli articoli 4 bis e 10 e che compensano una qualsiasi delle categorie di contratti derivati di cui al paragrafo 2 compensano almeno una parte di tali contratti su conti presso CCP autorizzate a norma dell'articolo 14.

2. Le categorie di contratti derivati soggette all'obbligo di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

- a) derivati su tassi di interesse denominati in euro e in zloty polacchi;
- b) credit default swap (CDS) denominati in euro;
- c) derivati su tassi di interesse a breve termine (STIR) denominati in euro.

3. Una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria soggetta all'obbligo di cui al paragrafo 1 calcola le proprie attività nelle categorie di contratti derivati di cui al paragrafo 1 presso CCP autorizzate a norma dell'articolo 14.

4. Una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria soggetta all'obbligo di cui al paragrafo 1 segnala annualmente all'autorità competente della CCP o delle CCP che utilizza il risultato del calcolo di cui al paragrafo 2, confermando il proprio rispetto dell'obbligo di cui a tale paragrafo. L'autorità competente della CCP trasmette immediatamente tali informazioni all'ESMA e al meccanismo di monitoraggio congiunto di cui all'articolo 23 quater.

5. L'ESMA, in cooperazione con l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (EIOPA) e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e previa consultazione del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) la quota di attività in relazione a ciascuna categoria dei contratti derivati di cui al paragrafo 2; tale quota è fissata a un livello che comporti una riduzione della compensazione dei contratti derivati presso le CCP di classe 2 che offrono servizi di rilevanza sistemica significativa per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, e che garantisca che la compensazione di tali contratti derivati non abbia più una rilevanza sistemica significativa;

b) la metodologia di calcolo di cui al paragrafo 3.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP: inserire la data = 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. Qualora l'ESMA effettui una valutazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, e concluda che determinati servizi o attività forniti dalle CCP di classe 2 sono di rilevanza sistemica significativa per l'Unione o per uno o più dei suoi Stati membri o che i servizi o le attività precedentemente individuati dall'ESMA come aventi rilevanza sistemica significativa per l'Unione o per uno o più dei suoi Stati membri non sono più tali, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per modificare di conseguenza il paragrafo 2, conformemente all'articolo 82.

Articolo 7 ter

Informazioni sui servizi di compensazione

1. I partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione sia presso una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 che presso una CCP riconosciuta a norma dell'articolo 25, quando uno dei loro clienti presenta un contratto per la compensazione, informano tale cliente in merito alla possibilità di compensare tale contratto presso la CCP autorizzata a norma dell'articolo 14.

2. I partecipanti diretti e i clienti che sono stabiliti nell'Unione o che fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata nell'Unione e che compensano presso una CCP riconosciuta a norma dell'articolo 25 segnalano annualmente alla rispettiva autorità competente l'ambito della loro attività di compensazione presso tale CCP, specificando tutti gli elementi seguenti:

- a) il tipo di strumenti finanziari o di contratti non finanziari compensati;
- b) i valori medi compensati nell'arco di un anno per valuta dell'Unione e per classe di attività;
- c) l'importo dei margini raccolti;
- d) i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento;
- e) l'obbligo di pagamento più elevato.

Tale autorità competente trasmette tempestivamente tali informazioni all'ESMA e al meccanismo di monitoraggio congiunto di cui all'articolo 23 quater.

3. L'ESMA, in cooperazione con l'ABE, l'EIOPA e il CERS e previa consultazione del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto delle informazioni da segnalare e il livello di dettaglio delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 2, tenendo conto delle informazioni già a disposizione dell'ESMA nel contesto del quadro di segnalazione esistente.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP: inserire la data = 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano il formato delle informazioni da presentare all'autorità competente di cui al paragrafo 2.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il ... [OP: inserire la data = 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(5) l'articolo 9 è così modificato:

a) al paragrafo 1 sono soppressi il terzo e il quarto comma;

b) al paragrafo 1 bis, quarto comma,

- la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) tale soggetto di un paese terzo sarebbe considerato quale controparte finanziaria se fosse stabilito nell'Unione; e";

- la lettera b) è soppressa;

(6) all'articolo 10, i paragrafi da 2 bis a 5 sono sostituiti dai seguenti:

"2 bis. Le pertinenti autorità competenti della controparte non finanziaria e degli altri soggetti del gruppo stabiliscono procedure di cooperazione per assicurare il calcolo effettivo delle posizioni e valutare il livello di esposizione in termini di contratti derivati OTC a livello di gruppo.

3. In sede di calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 1, la controparte non finanziaria include tutti i contratti derivati OTC non compensati presso una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 o riconosciuta a norma dell'articolo 25, da essa stipulati, per i quali non sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria.

4. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione, previa consultazione del CERS e di altre autorità pertinenti, che specificano tutti gli aspetti seguenti:

a) i criteri in base ai quali stabilire per quali contratti derivati OTC sia oggettivamente misurabile la capacità di attenuare i rischi direttamente legati all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria di cui al paragrafo 3;

b) i valori delle soglie di compensazione determinate tenendo conto dell'importanza sistemica delle posizioni aperte e delle esposizioni nette future, per controparte e per categoria di derivati OTC;

c) i meccanismi che fanno scattare un riesame dei valori delle soglie di compensazione a seguito di fluttuazioni significative dei prezzi nella categoria sottostante di derivati OTC.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'ESMA riesamina, in consultazione con il CERS, le soglie di compensazione di cui al primo comma, lettera b), tenendo conto, in particolare, dell'interconnessione delle controparti finanziarie. Tale riesame è effettuato almeno ogni 2 anni, e prima se necessario o se richiesto nel contesto del meccanismo istituito a norma del primo comma, lettera c), e può proporre modifiche delle soglie di cui al primo comma, lettera b), mediante le norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi del presente articolo. In sede di riesame delle soglie di compensazione, l'ESMA valuta se le categorie di derivati OTC per le quali è stata fissata una soglia di compensazione siano ancora le categorie pertinenti di derivati OTC o se debbano essere introdotte categorie nuove.

Detto riesame periodico è corredato di una relazione dell'ESMA in materia.

5. Ciascuno Stato membro designa l'autorità responsabile di garantire l'osservanza degli obblighi delle controparti non finanziarie di cui al presente regolamento. Tale autorità presenta una relazione all'ESMA almeno una volta l'anno, e più frequentemente qualora sia individuata una situazione di emergenza ai sensi dell'articolo 24, in merito all'attività in derivati OTC delle controparti non finanziarie di cui è responsabile e a quella del gruppo cui appartengono.

Almeno ogni 2 anni l'ESMA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sulle attività in derivati OTC delle controparti non finanziarie dell'Unione, individuando i settori nei quali si registra una mancanza di convergenza e coerenza nell'applicazione del presente regolamento nonché i rischi potenziali per la stabilità finanziaria dell'Unione.";

(7) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

"Una controparte non finanziaria che diventa soggetta per la prima volta agli obblighi di cui al primo comma adotta le disposizioni necessarie per conformarsi a tali obblighi entro quattro mesi dalla notifica di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, lettera a). Una controparte non finanziaria è esentata da tali obblighi per i contratti stipulati nei quattro mesi successivi a tale notifica.";

b) al paragrafo 3 sono aggiunti i commi seguenti:

"Una controparte non finanziaria che diventa soggetta per la prima volta agli obblighi di cui al primo comma adotta le disposizioni necessarie per conformarsi a tali obblighi entro quattro mesi dalla notifica di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, lettera a). Una controparte non finanziaria è esentata da tali obblighi per i contratti stipulati nei quattro mesi successivi a tale notifica.

L'ABE può emanare orientamenti o formulare raccomandazioni al fine di assicurare un'applicazione uniforme delle procedure di gestione dei rischi di cui al primo comma, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'ABE elabora i progetti degli orientamenti o delle raccomandazioni in collaborazione con le AEV.";

- c) al paragrafo 15, primo comma, la lettera a bis) è soppressa;

(8) l'articolo 13 è soppresso;

(9) l'articolo 14 è così modificato:

- a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa per attività correlate alla compensazione e specifica i servizi o le attività che la CCP è autorizzata a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte da tale autorizzazione.

Il soggetto che chiede l'autorizzazione in veste di CCP a compensare strumenti finanziari include nella propria domanda, oltre alle categorie di strumenti finanziari per i quali presenta domanda di compensazione, le categorie di strumenti non finanziari idonei alla compensazione che la CCP intende compensare.

Qualora intenda compensare categorie di strumenti non finanziari idonee alla compensazione, una CCP autorizzata a norma del presente articolo chiede un'estensione della propria autorizzazione a norma dell'articolo 15.";

- b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

"6. Al fine di assicurare un'applicazione coerente del presente articolo, in stretta cooperazione con il SEBC, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano l'elenco dei documenti necessari che corredano la domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, così come le informazioni che tali documenti contengono al fine di dimostrare che la CCP soddisfa tutti i requisiti pertinenti di cui al presente regolamento.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP: inserire la data = 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano il formato elettronico della domanda da presentare alla banca dati centrale per l'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il ... [OP: inserire la data = 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(10) l'articolo 15 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le CCP che intendono estendere il proprio ambito operativo a servizi o attività aggiuntivi non coperti dall'autorizzazione esistente ne fanno richiesta all'autorità competente della CCP. Si considera estensione di tale autorizzazione la prestazione di servizi o attività di compensazione per i quali la CCP non ha già ottenuto l'autorizzazione.

L'estensione dell'autorizzazione è effettuata secondo una delle procedure seguenti:

- (a) procedura di cui all'articolo 17;
- (b) procedura di cui all'articolo 17 bis, qualora la CCP richiedente ne faccia richiesta a norma dell'articolo 17 bis, paragrafo 3.";

- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In stretta cooperazione con il SEBC, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano l'elenco dei documenti necessari che corredano la domanda di estensione dell'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1, così come le informazioni che tali documenti contengono al fine di dimostrare che la CCP soddisfa tutti i requisiti pertinenti di cui al presente regolamento.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OPO: inserire la data = 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

- c) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano il formato elettronico della domanda da presentare alla banca dati centrale per un'estensione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il ... [OP: inserire la data = 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

- (11) l'articolo 17 è così modificato:

- a) il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente:

"Procedure di concessione e di rifiuto di una domanda di autorizzazione o di estensione dell'autorizzazione"

- b) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La CCP richiedente presenta una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, o una domanda di estensione della propria autorizzazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, in un formato elettronico tramite la banca dati centrale di cui al paragrafo 7. La domanda è condivisa immediatamente con l'autorità competente della CCP, l'ESMA e il collegio di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

Entro due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'autorità competente della CCP accusa il ricevimento della domanda indicando alla CCP se contiene i documenti necessari ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 6 e 7, oppure, qualora la CCP abbia presentato una domanda di estensione della propria autorizzazione, ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4.

Se l'autorità competente della CCP accerta che non sono stati presentati tutti i documenti necessari ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 6 e 7, o dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4, respinge la domanda della CCP.

2. La CCP richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie per dimostrare di aver adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.

3. Entro 40 giorni lavorativi dalla fine del periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma ("periodo di valutazione dei rischi"), l'autorità competente della CCP, l'ESMA e il collegio effettuano separatamente valutazioni dei rischi della conformità della CCP rispetto ai requisiti pertinenti di cui al presente regolamento. Entro la fine del periodo di valutazione dei rischi:

- (a) l'autorità competente della CCP trasmette il proprio progetto di decisione e la relazione all'ESMA e al collegio;
- (b) l'ESMA adotta un parere conformemente all'articolo 24 bis, paragrafo 7, e lo trasmette all'autorità competente della CCP e al collegio;
- (c) il collegio adotta un parere a norma dell'articolo 19 e lo trasmette all'autorità competente della CCP e all'ESMA.

Ai fini della lettera b), l'ESMA può includere nel proprio parere le condizioni o le raccomandazioni che ritiene necessarie per attenuare eventuali carenze nella gestione dei rischi da parte della CCP, in particolare in relazione ai rischi transfrontalieri individuati o ai rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione.

Ai fini della lettera c), il collegio può includere nel proprio parere tutte le condizioni o raccomandazioni che ritiene necessarie per attenuare eventuali carenze nella gestione dei rischi da parte della CCP.";

- d) sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:

"3 bis. Durante il periodo di valutazione dei rischi di cui al paragrafo 3, l'autorità competente della CCP, l'ESMA o uno qualsiasi dei membri del collegio può presentare quesiti direttamente alla CCP. Qualora la CCP non risponda a tali quesiti entro il termine fissato dall'autorità richiedente, l'autorità competente della CCP, l'ESMA o il collegio possono adottare una decisione in assenza di risposta da parte della CCP o decidere di prorogare il periodo di valutazione di un massimo di dieci giorni lavorativi se, a loro avviso, il quesito è rilevante ai fini della valutazione.

3 ter. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere dell'ESMA e di quello del collegio, l'autorità competente della CCP adotta la propria decisione e la trasmette all'ESMA e al collegio.

Se l'autorità competente della CCP non concorda con il parere dell'ESMA o del collegio, comprese le condizioni o raccomandazioni ivi contenute, motiva in modo esauriente la sua decisione dando delucidazioni su ogni eventuale

scostamento significativo rispetto a tale parere o a tali condizioni o raccomandazioni.

L'ESMA pubblica l'informazione secondo cui l'autorità competente non rispetta o non intende rispettare il parere dell'ESMA o quello del collegio o qualsiasi condizione o raccomandazione contenuta in tali pareri. L'ESMA può altresì decidere, caso per caso, di pubblicare le motivazioni addotte dall'autorità competente riguardo alla mancata conformità rispetto al parere dell'ESMA o a quello del collegio oppure a qualsiasi condizione o raccomandazione ivi contenuta.";

- e) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorità competente della CCP, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri dell'ESMA e del collegio di cui al paragrafo 3, comprese le eventuali condizioni o raccomandazioni ivi contenute, concede l'autorizzazione di cui all'articolo 14 e all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), soltanto se ha pienamente accertato che la CCP richiedente:

- (a) soddisfa tutti i requisiti di cui al presente regolamento, anche, se del caso, per la prestazione di servizi di compensazione o attività per strumenti non finanziari; e
- (b) è notificata come sistema a norma della direttiva 98/26/CE.

L'autorizzazione alla CCP non è concessa se tutti i membri del collegio, escluse le autorità dello Stato membro dove la CCP è stabilita, adottano di comune accordo un parere comune, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, sfavorevole al rilascio dell'autorizzazione alla CCP. Il parere espone per iscritto e in modo completo e dettagliato le ragioni per cui il collegio ritiene che i requisiti stabiliti nel presente regolamento o in altra normativa dell'Unione non siano soddisfatti.

Se non si riesce a raggiungere un accordo su un parere comune secondo il disposto del secondo comma e in caso di parere negativo di una maggioranza dei due terzi del collegio, una delle autorità competenti interessate, sostenuta da detta maggioranza di due terzi del collegio, può rinviare la questione all'ESMA ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro trenta giorni di calendario dall'adozione del parere negativo.

La decisione di rinvio espone per iscritto in modo completo e dettagliato le ragioni per cui i membri del collegio in questione ritengono che i requisiti stabiliti nel presente regolamento o in altra normativa dell'Unione non siano soddisfatti. In tal caso l'autorità competente della CCP rinvia la propria decisione di autorizzazione, in attesa che l'ESMA decida sull'autorizzazione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010. L'autorità competente prende una decisione conforme alla decisione dell'ESMA. Scaduto il termine di trenta giorni di cui al terzo comma, la questione non può più essere rinviata all'ESMA.

Qualora tutti i membri del collegio, escluse le autorità dello Stato membro dove la CCP è stabilita, adottino di comune accordo un parere comune ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, sfavorevole al rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente della CCP può rinviare la questione all'ESMA ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'autorità competente dello Stato membro dove la CCP è stabilita trasmette la decisione alle altre autorità competenti interessate.";

f) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'ESMA gestisce una banca dati centrale che consente all'autorità competente della CCP, all'ESMA e ai membri del collegio di tale CCP ("destinatari registrati") di accedere a tutti i documenti registrati nella banca dati per la CCP in questione. La CCP presenta la domanda di cui all'articolo 14, all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e all'articolo 49 tramite tale banca dati.

I destinatari registrati caricano tempestivamente tutti i documenti che ricevono dalla CCP in relazione a una domanda a norma del paragrafo 1 e la banca dati centrale informa automaticamente i destinatari registrati quando sono state apportate modifiche al suo contenuto. La banca dati centrale contiene tutti i documenti forniti dalla CCP richiedente a norma del paragrafo 1 e tutti gli altri documenti pertinenti per la valutazione da parte dell'autorità competente della CCP, dell'ESMA e del collegio.

I membri del comitato di vigilanza delle CCP hanno altresì accesso alla banca dati centrale per lo svolgimento dei loro compiti a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 7. Il presidente del comitato di vigilanza delle CCP può limitare l'accesso a taluni dei documenti da parte dei membri di detto comitato di cui all'articolo 24 bis, lettera c) e lettera d), punto ii), laddove giustificato da preoccupazioni in materia di riservatezza.";

(12) sono inseriti i seguenti articoli 17 bis e 17 ter:

"Articolo 17 bis

Procedura di non obiezione per l'accoglimento di una richiesta di estensione di attività o servizi

1. La procedura di non obiezione si applica alle modifiche non rilevanti dell'autorizzazione esistente della CCP in uno dei casi seguenti nei quali il servizio di compensazione aggiuntivo proposto o l'attività di compensazione aggiuntiva proposta:

- a) soddisfa tutte le condizioni seguenti:
 - i) la CCP intende compensare uno o più strumenti finanziari appartenenti alle medesime categorie di strumenti finanziari per le quali è stata autorizzata a compensare a norma dell'articolo 14 o 15;
 - ii) gli strumenti finanziari di cui al punto i) sono negoziati in una sede di negoziazione per la quale la CCP fornisce già servizi di compensazione o svolge attività; e
 - iii) il servizio di compensazione aggiuntivo proposto o l'attività di compensazione aggiuntiva proposta non comporta un pagamento in una valuta nuova;
- b) aggiunge una nuova valuta dell'Unione a una categoria di strumenti finanziari già coperta dall'autorizzazione della CCP; o
- c) aggiunge una o più durate supplementari a una categoria di strumenti finanziari già coperta dall'autorizzazione della CCP, a condizione che la serie delle scadenze non venga significativamente estesa.

2. Dopo aver preso in considerazione il contributo del gruppo di vigilanza congiunto istituito per tale CCP a norma dell'articolo 23 ter, l'autorità competente può decidere altresì di applicare la procedura di non obiezione di cui al presente articolo qualora la CCP lo richieda e qualora il servizio di compensazione aggiuntivo proposto o l'attività di compensazione aggiuntiva proposta non soddisfi una qualsiasi delle condizioni seguenti:

- (a) il servizio o l'attività in questione fa sì che la CCP debba adattare in modo significativo la propria struttura operativa, in qualsiasi momento del ciclo contrattuale;
- (b) il servizio o l'attività in questione comprende l'offerta di contratti che non possono essere liquidati secondo le stesse modalità, ad esempio mediante offerta diretta o asta, o congiuntamente a contratti già compensati dalla CCP;
- (c) il servizio o l'attività in questione fa sì che la CCP debba tenere conto di nuove specifiche contrattuali sostanziali, quali estensioni significative delle fasce di scadenze o nuovi stili di esercizio delle opzioni all'interno di una categoria di contratti;
- (d) il servizio o l'attività in questione comporta l'introduzione di nuovi rischi sostanziali, legati alle diverse caratteristiche delle attività cui si fa riferimento;
- (e) il servizio o l'attività in questione comprende l'offerta di un nuovo meccanismo o servizio di regolamento o consegna che comporta la creazione di collegamenti con un sistema diverso di regolamento titoli, un depositario centrale di titoli o un sistema di pagamento diverso che la CCP non ha utilizzato in precedenza.

3. La CCP che presenta una richiesta di estensione chiedendo l'applicazione della procedura di non obiezione dimostra il motivo per cui l'estensione proposta delle sue attività includendo servizi di compensazione aggiuntivi o attività di compensazione aggiuntive soddisfa le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 da valutare nel contesto della procedura di non obiezione. La CCP presenta la propria domanda utilizzando un formato elettronico tramite la banca dati centrale di cui all'articolo 17, paragrafo 7, e fornisce tutte le informazioni necessarie per dimostrare di aver adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.

Una CCP che presenta domanda di estensione per la propria autorizzazione chiedendo l'applicazione della procedura di non obiezione e dichiarando che i servizi di compensazione aggiuntivi proposti o le attività di compensazione aggiuntive proposte rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 può iniziare a compensare tali strumenti finanziari o non finanziari supplementari idonei alla compensazione prima della decisione dell'autorità competente della CCP a norma del paragrafo 4.

4. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda a norma del paragrafo 2, dopo aver considerato il contributo del gruppo di vigilanza congiunto istituito per tale CCP a norma dell'articolo 23 ter, l'autorità competente della CCP decide se la domanda è soggetta alla procedura di non obiezione di cui al presente articolo o se l'autorità competente della CCP ha individuato rischi rilevanti a seguito della proposta di estensione dell'attività della CCP a servizi di compensazione aggiuntivi o attività di compensazione aggiuntive, se si applica la procedura di cui all'articolo 17. L'autorità competente della CCP notifica la propria decisione alla CCP richiedente. Se l'autorità competente della CCP ha deciso che si applica la procedura

di cui all'articolo 17, la CCP cessa, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di tale notifica, di prestare il servizio o l'attività di compensazione.

5. Se, dopo aver considerato il contributo del gruppo di vigilanza congiunto istituito per tale CCP a norma dell'articolo 23 ter, l'autorità competente della CCP non ha espresso obiezioni rispetto ai servizi aggiuntivi proposti o alle attività aggiuntive proposte dalla CCP entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, qualora si applichi il paragrafo 1, o dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 4, qualora si applichi tale paragrafo, confermando che si applica la procedura di non obiezione di cui al presente articolo, l'autorizzazione si considera concessa.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 al fine di integrare il presente regolamento specificando eventuali modifiche dell'elenco delle modifiche non rilevanti di cui al paragrafo 1, qualora tali modifiche non comportino un aumento del rischio per la CCP.

Articolo 17 ter

Procedura per richiedere il parere dell'ESMA e del collegio

1. L'autorità competente di una CCP presenta in formato elettronico, tramite la banca dati centrale di cui all'articolo 17, paragrafo 7, una richiesta di parere:

- (a) da parte dall'ESMA a norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 2, se l'autorità competente intende adottare una decisione in relazione agli articoli 7, 8, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 41 e 54;
- (b) da parte del collegio a norma dell'articolo 18, se l'autorità competente intende adottare una decisione in relazione agli articoli 20, 21, 30, 31, 32, 35, 41, 49, 51 e 54.

Tale richiesta di parere è condivisa immediatamente con i destinatari registrati.

2. Fatto salvo quanto diversamente specificato all'articolo pertinente, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1 ("il periodo di valutazione"), l'ESMA e il collegio valutano il rispetto da parte della CCP dei requisiti corrispondenti. Entro la fine del periodo di valutazione:

- a) l'autorità competente della CCP trasmette il proprio progetto di decisione e la relazione all'ESMA e al collegio;
- b) l'ESMA adotta un parere conformemente all'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), e lo trasmette all'autorità competente della CCP e al collegio. L'ESMA può includere nel proprio parere le condizioni o le raccomandazioni che ritiene necessarie per attenuare eventuali carenze nella gestione dei rischi da parte della CCP, in particolare in relazione ai rischi transfrontalieri individuati o ai rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione;
- c) il collegio adotta un parere a norma dell'articolo 19 e lo trasmette all'ESMA e all'autorità competente della CCP. Il parere del collegio può contemplare le condizioni o raccomandazioni che ritiene necessarie per attenuare eventuali carenze nella gestione dei rischi da parte della CCP.

3. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere dell'ESMA e, laddove richiesto, di quello del collegio, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri dell'ESMA e del collegio, comprese eventuali condizioni e raccomandazioni ivi contenute, l'autorità competente della CCP adotta la propria decisione e la trasmette all'ESMA e al collegio.

Se l'autorità competente della CCP non concorda con il parere dell'ESMA o del collegio, comprese le condizioni o raccomandazioni ivi contenute, motiva in modo esauriente la sua decisione dando delucidazioni su ogni eventuale scostamento significativo rispetto a tale parere o a tali condizioni o raccomandazioni.

L'ESMA pubblica l'informazione secondo cui l'autorità competente non rispetta o non intende rispettare il parere dell'ESMA o quello del collegio o qualsiasi condizione o raccomandazione contenuta in tali pareri. L'ESMA può altresì decidere, caso per caso, di pubblicare le motivazioni addotte dall'autorità competente riguardo al mancato rispetto del parere dell'ESMA o di quello del collegio oppure di qualsiasi condizione o raccomandazione ivi contenuta.";

(13) l'articolo 18 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro trenta giorni di calendario dalla presentazione della domanda completa in conformità dell'articolo 17, l'autorità competente della CCP istituisce un collegio per facilitare l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 15, 17, 20, 21, 30, 31, 32, 35, 41, 49, 51 e 54.";

b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il presidente o uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 2, lettere a) e b), che gestisce e presiede il collegio;"

(14) l'articolo 19 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora sia tenuto a formulare un parere a norma del presente regolamento, il collegio adotta un parere comune in cui indica se la CCP soddisfa tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento.

Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 4, terzo comma, e se non è possibile adottare un parere comune in conformità del primo comma, il collegio adotta un parere a maggioranza semplice entro lo stesso termine.";

b) al paragrafo 3, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"I membri del collegio di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere c bis) e i), non hanno diritto di voto sui pareri del collegio.";

c) il paragrafo 4 è soppresso;

(15) all'articolo 20, i paragrafi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

"3. L'autorità competente della CCP consulta l'ESMA e i membri del collegio, conformemente al paragrafo 6, sulla necessità di revocare l'autorizzazione della CCP, salvo nel caso in cui si richieda una decisione urgente.

4. L'ESMA o ogni membro del collegio può chiedere in qualsiasi momento all'autorità competente della CCP di verificare se quest'ultima continui a rispettare le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

5. L'autorità competente della CCP può limitare la revoca a un servizio, un'attività o a una categoria di strumenti finanziari o non finanziari in particolare.

6. Prima di decidere di revocare un servizio, un'attività o una categoria di strumenti finanziari o non finanziari in particolare, l'autorità competente della CCP chiede il parere dell'ESMA e quello del collegio conformemente all'articolo 17 ter.

7. Se l'autorità competente della CCP decide in merito alla revoca dell'autorizzazione in toto o in relazione a un servizio, un'attività o una categoria di strumenti finanziari o non finanziari in particolare, tale decisione ha effetto in tutta l'Unione.";

(16) l'articolo 21 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le autorità competenti di cui all'articolo 22 svolgono i compiti seguenti:

- a) riesaminare le disposizioni, le strategie, i processi e i meccanismi attuati dalle CCP per conformarsi al presente regolamento;
- b) riesaminare i servizi o le attività che la CCP ha iniziato a prestare a seguito delle procedure di non obiezione di cui all'articolo 17 bis o all'articolo 49;
- c) valutare i rischi, compresi quelli finanziari e operativi, ai quali le CCP sono o potrebbero essere esposte.";

b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Dopo aver considerato il contributo del gruppo di vigilanza congiunto istituito per la CCP in questione a norma dell'articolo 23 ter, le autorità competenti stabiliscono la frequenza e l'accuratezza del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto in particolare delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, della scala e della complessità delle attività nonché dell'interconnessione con altre infrastrutture dei mercati finanziari delle CCP interessate nonché delle priorità di vigilanza stabilite dall'ESMA conformemente all'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b bis). Le autorità competenti aggiornano il riesame e la valutazione almeno una volta l'anno.

Le CCP sono soggette a ispezioni in loco. Le autorità competenti invitano i membri del gruppo di vigilanza congiunto istituito per tale CCP a norma dell'articolo 23 ter a partecipare a ispezioni in loco.

L'autorità competente trasmette ai membri del gruppo di vigilanza congiunto istituito per tale CCP a norma dell'articolo 23 ter tutte le informazioni ricevute dalle CCP durante o in relazione alle ispezioni in loco.

4 Le autorità competenti presentano al collegio regolarmente, e comunque con periodicità almeno annuale, una relazione in merito ai risultati del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, specificando anche se l'autorità competente ha intrapreso eventuali azioni correttive o ha comminato sanzioni. Le autorità competenti trasmettono all'ESMA la relazione relativa a un anno civile entro il 30 marzo dell'anno civile successivo. Tale relazione è oggetto di un parere del collegio a norma dell'articolo 19 e di un parere dell'ESMA a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), emesso secondo la procedura di cui all'articolo 17 ter.";

(17) l'articolo 23 bis è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'ESMA svolge un ruolo di coordinamento tra le autorità competenti e tra i collegi al fine di:

- a) sviluppare una cultura di vigilanza comune e pratiche di vigilanza uniformi;
- b) garantire procedure uniformi e approcci coerenti;
- c) rafforzare la coerenza dei risultati in materia di vigilanza, in particolare per quanto concerne i settori di vigilanza con una dimensione transfrontaliera o un possibile impatto transfrontaliero;
- d) rafforzare il coordinamento in situazioni di emergenza conformemente all'articolo 24;
- e) valutare i rischi quando fornisce pareri alle autorità competenti a norma del paragrafo 2 sul rispetto da parte delle CCP dei requisiti di cui al presente regolamento, in particolare in relazione ai rischi transfrontalieri individuati o ai rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione, nonché formulare raccomandazioni sulle modalità di attenuazione di tali rischi da parte di una CCP.

2. Prima di adottare qualsiasi atto o misura ai sensi degli articoli 7, 8 e 14, dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e degli articoli 20 e 21, da 29 a 33, nonché 35, 36, 41 e 54, le autorità competenti sottopongono i loro progetti di decisione all'ESMA affinché formuli un proprio parere.

Le autorità competenti possono altresì sottoporre progetti di decisione all'ESMA affinché formuli un proprio parere prima di adottare qualsiasi altro atto o misura in conformità delle loro funzioni a norma dell'articolo 22, paragrafo 1.";

- b) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

(18) sono inseriti i seguenti articoli 23 ter e 23 quater:

"Articolo 23 ter

Gruppi di vigilanza congiunti

1. Un gruppo di vigilanza congiunto è istituito per la vigilanza su ciascuna CCP autorizzata a norma dell'articolo 14. Ciascun gruppo di vigilanza congiunto è composto da membri del personale dell'autorità competente della CCP, dell'ESMA e dei membri del collegio di cui all'articolo 18, lettere c), g) e h). Anche altri membri del collegio possono chiedere di partecipare al gruppo di vigilanza congiunto. I gruppi di vigilanza congiunti operano sotto il coordinamento di un membro del personale dell'autorità competente designata.

2. Tra i compiti di un gruppo di vigilanza congiunto rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti i seguenti:

- a) fornire contributi alle autorità competenti, all'ESMA e ai collegi a norma dell'articolo 17 bis, paragrafi 2, 4 e 5, e dell'articolo 21, paragrafo 3;
- b) partecipare a ispezioni in loco a norma dell'articolo 21, paragrafo 3;
- c) mantenere i contatti con le autorità competenti e i membri del collegio, se del caso;
- d) se l'autorità competente della CCP lo richiede, fornire assistenza a tale autorità nella valutazione del rispetto da parte della CCP dei requisiti di cui al presente regolamento.

3. L'autorità competente della CCP è incaricata dell'istituzione di gruppi di vigilanza congiunti.
4. L'ESMA e le autorità che partecipano ai gruppi di vigilanza congiunti si consultano e si accordano in merito all'uso delle risorse per quanto concerne i gruppi di vigilanza congiunti.

Articolo 23 quater

Meccanismo di monitoraggio congiunto

1. L'ESMA istituisce un meccanismo di monitoraggio congiunto per lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 2.

Il meccanismo di monitoraggio congiunto è composto da:

- a) rappresentanti dell'ESMA;
- b) rappresentanti dell'ABE e dell'EIOPA;
- c) rappresentanti della Commissione, del CERS e della BCE nel quadro dei compiti in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico conferiti a quest'ultima a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio.

L'ESMA gestisce e presiede le riunioni del meccanismo di monitoraggio congiunto. Il presidente del meccanismo di monitoraggio congiunto, su richiesta degli altri membri di detto meccanismo o di propria iniziativa, può invitare altre autorità a partecipare alle riunioni laddove pertinenti per i temi da discutere.

2. Il meccanismo di monitoraggio congiunto:

- a) monitora l'attuazione dei requisiti di cui agli articoli 7 bis e 7 ter, compresi tutti gli aspetti seguenti:
 - i) le esposizioni complessive e la riduzione delle esposizioni nei confronti di servizi di compensazione di rilevanza sistemica significativa individuati a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater;
 - ii) gli sviluppi relativi alla compensazione presso la CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 e all'accesso da parte dei clienti alla compensazione di tali CCP, comprese le commissioni praticate da tali CCP per la creazione dei conti a norma dell'articolo 7 bis nonché le commissioni addebitate dai partecipanti diretti ai loro clienti per la creazione dei conti e lo svolgimento della compensazione a norma dell'articolo 7 bis;
 - iii) altri sviluppi significativi nelle pratiche di compensazione che incidono sul livello di compensazione presso CCP autorizzate a norma dell'articolo 14;
- b) monitora i rapporti di compensazione con i clienti, nonché la portabilità e le interdipendenze tra partecipanti diretti e clienti, così come le loro interazioni con altre infrastrutture dei mercati finanziari;
- c) contribuisce allo sviluppo di valutazioni a livello di Unione della resilienza delle CCP incentrate sui rischi di liquidità relativi alle CCP, ai partecipanti diretti e ai clienti;
- d) individua i rischi di concentrazione, in particolare nella compensazione per i clienti, dovuti all'integrazione dei mercati finanziari dell'Unione, anche nel caso in

cui più CCP, partecipanti diretti o clienti si avvalgano dei medesimi fornitori di servizi;

- e) monitora l'efficacia delle misure destinate a migliorare l'attrattiva delle CCP dell'Unione, a incoraggiare la compensazione presso le CCP dell'Unione e a rafforzare il monitoraggio dei rischi transfrontalieri.

Gli organismi che partecipano al meccanismo di monitoraggio congiunto e le autorità nazionali competenti cooperano e condividono le informazioni necessarie per svolgere le attività di monitoraggio di cui al primo comma.

Se le informazioni richieste non sono messe a disposizione, comprese le informazioni di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 4, l'ESMA può, su semplice richiesta, imporre alle CCP autorizzate, ai loro partecipanti diretti e ai loro clienti di fornire le informazioni necessarie per consentire all'ESMA stessa e agli altri organismi che partecipano al meccanismo di monitoraggio congiunto di effettuare la valutazione di cui al primo comma.

3. L'ESMA, in cooperazione con gli altri organismi che partecipano al meccanismo di monitoraggio congiunto, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sui risultati delle sue attività a norma del paragrafo 2.

4. L'ESMA agisce conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010 se, sulla base delle informazioni ricevute nel contesto del meccanismo di monitoraggio congiunto e a seguito delle discussioni tenutesi in seno allo stesso:

- a) ritiene che le autorità competenti non garantiscano il rispetto, da parte dei partecipanti diretti e dei clienti, dell'obbligo di cui all'articolo 7 bis;
- b) individua un rischio per la stabilità finanziaria dell'Unione dovuto a una presunta violazione o a una mancata applicazione del diritto dell'Unione.

Prima di agire conformemente al primo comma, l'ESMA può emanare orientamenti o formulare raccomandazioni a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5. Se, sulla base delle informazioni ricevute nell'ambito del meccanismo di monitoraggio congiunto e a seguito delle discussioni tenutesi in seno allo stesso, ritiene che il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 7 bis non garantisca efficacemente la riduzione dell'esposizione eccessiva dei partecipanti diretti e dei clienti dell'Unione nei confronti di CCP di classe 2, l'ESMA riesamina le norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, fissando, se necessario, un adeguato periodo di adattamento non superiore a 12 mesi.";

(19) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Articolo 24

Situazioni di emergenza

1. L'autorità competente della CCP o qualsiasi altra autorità pertinente informa senza indebito ritardo l'ESMA, il collegio, i membri pertinenti del SEBC, la Commissione e le altre autorità pertinenti in merito a qualsiasi situazione di emergenza in relazione a una CCP, compresi tutti i casi seguenti:

- a) situazioni o eventi che influiscono o possono influire sulla solidità finanziaria o prudenziale o sulla resilienza delle CCP autorizzate in conformità dell'articolo 14, dei loro partecipanti diretti o dei loro clienti;
 - b) se una CCP intende attivare il proprio piano di risanamento a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/23, l'autorità competente ha adottato una misura di intervento precoce a norma dell'articolo 18 di tale regolamento o l'autorità competente ha imposto la rimozione totale o parziale dell'alta dirigenza o del consiglio della CCP a norma dell'articolo 19 di tale regolamento;
 - c) se si registrano sviluppi sui mercati finanziari, che potrebbero avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati, sulla trasmissione della politica monetaria, sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui la CCP o uno dei suoi partecipanti diretti sono stabiliti.
2. L'ESMA coordina le autorità competenti, l'autorità di risoluzione designata a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23 e i collegi al fine di elaborare una risposta comune alle situazioni di emergenza relative a una CCP.
3. In caso di situazioni di emergenza, fatto salvo il caso in cui l'autorità di risoluzione abbia avviato un'azione di risoluzione nei confronti di una CCP a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/23, e al fine di coordinare le risposte delle autorità competenti, una riunione del comitato di vigilanza delle CCP:
- a) può essere convocata dal presidente del comitato di vigilanza delle CCP;
 - b) è convocata dal presidente del comitato di vigilanza delle CCP, su richiesta di due membri di detto comitato.
4. Alla riunione di cui al paragrafo 3 possono inoltre essere invitate, se del caso tenendo conto delle questioni da discutere nel corso della riunione, le autorità seguenti:
- a) le banche centrali di emissione pertinenti;
 - b) le pertinenti autorità competenti per la vigilanza sui partecipanti diretti, compreso, ove pertinente, la BCE nel quadro dei compiti in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico ad essa conferiti a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio;
 - c) le pertinenti autorità competenti per la vigilanza delle sedi di negoziazione;
 - d) le pertinenti autorità competenti per la vigilanza dei clienti, se note;
 - e) le pertinenti autorità di risoluzione designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23.

Quando si tiene una riunione del comitato di vigilanza delle CCP a norma del primo comma, il presidente ne informa l'ABE, l'EIOPA, il CERS e la Commissione, che sono anch'essi invitati a partecipare a tale riunione su loro richiesta.

5. Con semplice richiesta, l'ESMA può imporre alle CCP autorizzate, ai loro partecipanti diretti e ai loro clienti, alle infrastrutture dei mercati finanziari connesse, nonché a terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni o attività operative, di fornire tutte le informazioni necessarie all'ESMA per lo svolgimento della funzione di coordinamento attribuitale ai sensi del presente regolamento.

6. Su proposta del comitato di vigilanza delle CCP, l'ESMA può formulare raccomandazioni di emergenza a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE)

n. 1095/2010 rivolte a una o più autorità competenti raccomandando loro di adottare decisioni temporanee o permanenti in materia di vigilanza in linea con i requisiti di cui all'articolo 16 e ai titoli IV e V al fine di evitare o attenuare conseguenze negative rilevanti sulla stabilità finanziaria dell'Unione. L'ESMA può formulare raccomandazioni di emergenza soltanto in caso di impatto su più CCP autorizzate o qualora eventi a livello di Unione destabilizzino i mercati compensati a livello transfrontaliero.";

(20) l'articolo 24 bis è così modificato:

a) al paragrafo 2, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) se il comitato di vigilanza delle CCP si riunisce in relazione a CCP autorizzate in conformità dell'articolo 14, nel quadro delle discussioni relative al paragrafo 7 del presente articolo, le banche centrali di emissione delle valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati da CCP autorizzate che hanno chiesto di partecipare al comitato di vigilanza delle CCP, senza diritto di voto.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il presidente può invitare a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni del comitato di vigilanza delle CCP, se appropriato e necessario, membri dei collegi di cui all'articolo 18, rappresentanti delle autorità pertinenti dei clienti se note, così come rappresentanti delle istituzioni e degli organismi pertinenti dell'Unione.";

c) il paragrafo 7 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"In relazione alle CCP che sono autorizzate o che presentano domanda di autorizzazione conformemente all'articolo 14, il comitato di vigilanza delle CCP, ai fini dell'articolo 23 bis, paragrafo 2, prepara decisioni e assolve i compiti affidati all'ESMA dalle lettere seguenti:";

ii) sono inserite le seguenti lettere b bis), b ter) e b quater):

"b bis) con periodicità almeno annuale, discute e individua le priorità di vigilanza delle CCP autorizzate a norma dell'articolo 14 al fine di contribuire alla preparazione delle priorità strategiche di vigilanza dell'Unione da parte dell'ESMA conformemente all'articolo 29 bis del regolamento (UE) n. 1095/2010;

b ter) prende in considerazione, in cooperazione con l'ABE, l'EIOPA e la BCE nello svolgimento dei suoi compiti nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013, eventuali rischi transfrontalieri derivanti dalle attività delle CCP, anche in ragione dell'interconnessione, delle interdipendenze e dei rischi di concentrazione delle CCP dovuti a tali collegamenti transfrontalieri;

b quater) prepara progetti di pareri per l'adozione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza conformemente agli articoli 17 e 17 ter, nonché progetti di decisioni di convalida a norma dell'articolo 49;"

iii) è aggiunto il seguente comma:

"L'ESMA presenta una relazione annuale alla Commissione in merito ai rischi transfrontalieri derivanti dalle attività delle CCP di cui al primo comma, lettera b ter).";

(21) l'articolo 25 è così modificato:

- a) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La decisione di riconoscimento si basa sulle condizioni indicate al paragrafo 2 per le CCP di classe 1, al paragrafo 2, lettere da a) a d), e al paragrafo 2 ter per le CCP di classe 2. Entro 180 giorni lavorativi dalla determinazione che una domanda è completa conformemente al secondo comma, l'ESMA informa per iscritto la CCP richiedente se il riconoscimento è stato concesso o rifiutato, accludendo una motivazione circostanziata.";
- b) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se è effettuato conformemente al primo comma, lettera a), il riesame è condotto conformemente ai paragrafi da 2 a 4. Se è intrapreso conformemente al primo comma, lettera b), il riesame è condotto anch'esso in conformità dei paragrafi da 2 a 4, tuttavia la CCP di cui al paragrafo 1 non è tenuta a presentare una nuova domanda, ma fornisce all'ESMA tutte le informazioni necessarie per il riesame del suo riconoscimento.";
- c) al paragrafo 6 è aggiunto il comma seguente:

"Se, nell'interesse dell'Unione e in considerazione dei rischi potenziali per la stabilità finanziaria dell'Unione dovuti alla prevista partecipazione di partecipanti diretti e sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a CCP stabilite in un paese terzo, la Commissione può adottare l'atto di esecuzione di cui al primo comma indipendentemente dal fatto che sia soddisfatta la lettera c) di tale comma.";
- d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'ESMA conclude accordi di cooperazione efficaci con le autorità competenti dei paesi terzi interessate il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento in conformità del paragrafo 6.";
- e) sono aggiunti i seguenti paragrafi 7 bis, 7 ter e 7 quater:

"7 bis. Se l'ESMA non ha ancora stabilito la classificazione di una CCP o se l'ESMA ha stabilito che tutte o alcune CCP di un paese terzo pertinente sono CCP di classe 1, gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 7 tengono conto del rischio che la fornitura di servizi di compensazione da parte di tali CCP comporta e specificano:

 - a) il meccanismo per lo scambio di informazioni su base annuale tra l'ESMA, le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, affinché l'ESMA sia in grado di:
 - i) garantire che la CCP soddisfi le condizioni per il riconoscimento di cui al paragrafo 2;
 - ii) individuare qualsiasi potenziale impatto rilevante sulla liquidità del mercato o sulla stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri; e
 - iii) monitorare le attività di compensazione presso una o più CCP stabilite in tale paese terzo da parte di partecipanti diretti stabiliti nell'Unione o

facenti parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata nell'Unione;

- b) in via eccezionale, il meccanismo per lo scambio di informazioni su base trimestrale che richiede informazioni dettagliate in merito agli aspetti di cui al paragrafo 2 bis e, in particolare, informazioni sulle modifiche significative dei modelli e dei parametri di rischio, sull'estensione delle attività e dei servizi della CCP e sui cambiamenti nella struttura dei conti dei clienti, al fine di rilevare se una CCP è potenzialmente prossima ad assumere o suscettibile di assumere una rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri;
- c) il meccanismo di rapida notifica all'ESMA se l'autorità competente di un paese terzo ritiene che la CCP sotto la sua vigilanza violi le condizioni di autorizzazione o altre disposizioni legislative a cui è tenuta a conformarsi;
- d) le procedure necessarie per il controllo effettivo degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza in un paese terzo;
- e) le procedure con cui le autorità dei paesi terzi informano, senza indebito ritardo, l'ESMA, il collegio delle CCP di paesi terzi di cui all'articolo 25 quater e le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), di ogni situazione di emergenza in relazione alla CCP riconosciuta, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari, che potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati e sulla stabilità del sistema finanziario nell'Unione o in uno dei suoi Stati membri e le procedure e i piani di emergenza da attuare in tali situazioni;
- f) le procedure con cui le autorità dei paesi terzi assicurano l'efficace esecuzione delle decisioni adottate dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 septies, dell'articolo 25 duodecies, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 25 terdecies, dell'articolo 25 quaterdecies e dell'articolo 25 septdecies;
- g) il consenso delle autorità dei paesi terzi all'ulteriore condivisione di qualsiasi informazione fornita all'ESMA nell'ambito degli accordi di cooperazione con le autorità di cui al paragrafo 3 e i membri del collegio delle CCP di paesi terzi, fatte salve le prescrizioni in materia di segreto professionale di cui all'articolo 83.

7 ter. Qualora l'ESMA abbia stabilito che almeno una CCP di un paese terzo pertinente è una CCP di classe 2, gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 7 specificano, in relazione a tali CCP di classe 2, almeno quanto segue:

- a) gli elementi di cui al paragrafo 7 bis, lettere a), c), d), e) e g), qualora non siano già stati stabiliti accordi di cooperazione con il paese terzo interessato a norma del secondo comma;
- b) il meccanismo per lo scambio di informazioni su base mensile tra l'ESMA, le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l'accesso a tutte le informazioni richieste dall'ESMA per garantire il rispetto da parte della CCP dei requisiti di cui al paragrafo 2 ter;
- c) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, compreso l'accordo delle autorità dei paesi terzi a consentire indagini e ispezioni in loco in forza, rispettivamente, degli articoli 25 octies e 25 nonies;

- d) le procedure con cui le autorità dei paesi terzi assicurano l'efficace esecuzione delle decisioni adottate dall'ESMA in conformità degli articoli 25 ter, da 25 septies a 25 quaterdecies, 25 septdecies e 25 octodecies;
- e) le procedure che consentono alle autorità dei paesi terzi di informare tempestivamente l'ESMA in merito a quanto segue, con particolare attenzione agli aspetti pertinenti per l'Unione o per uno o più dei suoi Stati membri:
 - i) l'elaborazione dei piani di risanamento e dei piani di risoluzione e ogni successiva modifica sostanziale di tali piani;
 - ii) se la CCP di classe 2 intende attivare il piano di risanamento o se le autorità del paese terzo hanno stabilito che vi sono indicazioni di una situazione di crisi emergente che potrebbe incidere sulle operazioni di tale CCP, in particolare sulla sua capacità di prestare servizi di compensazione, o se le autorità del paese terzo prevedono di avviare un'azione di risoluzione nel prossimo futuro.

7 quater. Ove ritenga che un'autorità competente di un paese terzo non applichi una qualsiasi delle disposizioni stabilite in un accordo di cooperazione concluso a norma dei paragrafi 7, 7 bis e 7 ter, l'ESMA ne informa la Commissione in via riservata e senza indebito ritardo. In tal caso la Commissione può decidere di riesaminare l'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 6.";

(22) all'articolo 25 ter, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'ESMA chiede a ciascuna CCP di classe 2 tutto quanto segue:

- (i) una conferma, almeno su base annua, del fatto che i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 2 ter, lettere a), c) e d), continuano ad essere soddisfatti;
- (ii) informazioni e dati su base regolare per assicurare che l'ESMA sia in grado di vigilare sul rispetto da parte di tali CCP dei requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 2 ter, lettera a).";

(23) all'articolo 25 septdecies, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) la CCP interessata ha violato in modo grave e sistematico uno qualsiasi dei requisiti applicabili di cui al presente regolamento o non soddisfa più una qualsiasi delle condizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 25 e non ha adottato la misura correttiva richiesta dall'ESMA entro un termine fissato adeguatamente, di massimo un anno;"

(24) è inserito il seguente articolo 25 novodecies:

"Articolo 25 novodecies

Comunicazione pubblica

Fatti salvi gli articoli 25 septdecies e 25 octodecies, l'ESMA può emanare una comunicazione pubblica qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- (a) una CCP di un paese terzo non ha versato le commissioni dovute a norma dell'articolo 25 quinquies o non ha versato le sanzioni pecuniarie dovute a norma dell'articolo 25 undecies o le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento dovute a norma dell'articolo 25 duodecies;

- (b) la CCP non ha adottato alcuna misura correttiva richiesta dall'ESMA in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 25 septdecies, paragrafo 1, lettera c), entro un termine stabilito in modo appropriato pari a massimo sei mesi.";

(25) all'articolo 26, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Una CCP è dotata di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l'individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali è o potrebbe essere esposta e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili. Una CCP non è né diventa un partecipante diretto, un cliente, né conclude accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto al fine di svolgere attività di compensazione presso una CCP.";

(26) l'articolo 31 è così modificato:

- a) al paragrafo 2, il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

"L'autorità competente comunica per iscritto e immediatamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al presente paragrafo, nonché delle informazioni di cui al paragrafo 3, al candidato acquirente o al venditore di aver ricevuto la notifica e condivide le informazioni con l'ESMA e il collegio.

Entro sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che devono essere allegati alla notifica in base all'elenco di cui all'articolo 32, paragrafo 4, e fatto salvo il caso di estensione in conformità con il presente articolo ("periodo di valutazione"), l'autorità competente effettua la valutazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1 ("valutazione"). Durante il periodo di valutazione il collegio emette un parere a norma dell'articolo 19 e l'ESMA emette un parere a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), e conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 ter.";

- b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Durante il periodo di valutazione l'autorità competente, l'ESMA e il collegio possono, se del caso, ma non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo di valutazione, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. La richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.";

(27) all'articolo 32, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"La valutazione dell'autorità competente relativa alla notifica di cui all'articolo 31, paragrafo 2, e le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, sono oggetto di un parere del collegio a norma dell'articolo 19 e di un parere dell'ESMA a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), emesso secondo la procedura di cui all'articolo 17 ter.";

(28) l'articolo 35 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La CCP non esternalizza le attività principali relative alla gestione dei rischi a meno che tale esternalizzazione sia approvata dall'autorità competente. La decisione dell'autorità competente è oggetto di un parere del collegio a norma

dell'articolo 19 e di un parere dell'ESMA a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 7, lettera b quater), emesso secondo la procedura di cui all'articolo 17 ter.";

- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le CCP mettono a disposizione dell'autorità competente, dell'ESMA e del collegio, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità dell'esecuzione delle attività esternalizzate al presente regolamento.";

(29) l'articolo 37 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le CCP stabiliscono, se del caso per tipo di prodotto compensato, le categorie di partecipanti diretti ammissibili e i criteri di ammissione, previo parere del comitato dei rischi a norma dell'articolo 28, paragrafo 3. I criteri sono non discriminatori, trasparenti e oggettivi per garantire un accesso equo e aperto alla CCP e assicurare che i partecipanti diretti dispongano delle risorse finanziarie e della capacità operativa necessarie per adempiere le obbligazioni derivanti dalla loro partecipazione alla CCP. Criteri che restringono l'accesso sono autorizzati soltanto se la loro finalità è controllare il rischio al quale la CCP è esposta. Tali criteri assicurano che le CCP o le stanze di compensazione non possano essere, direttamente o indirettamente, partecipanti diretti della CCP.";

- b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Una CCP accetta come partecipanti diretti controparti non finanziarie soltanto se riescono a dimostrare di essere in grado di soddisfare i requisiti in materia di margine e i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento, anche in condizioni di stress del mercato.

L'autorità competente di una CCP che accetta controparti non finanziarie riesamina periodicamente tali accordi e presenta una relazione all'ESMA e al collegio in merito alla loro adeguatezza.

Una controparte non finanziaria che agisce in qualità di partecipante diretto non è autorizzata a offrire servizi di compensazione a clienti e tiene conti presso la CCP soltanto per le attività e le posizioni detenute per proprio conto.

L'ESMA può emettere un parere o una raccomandazione sull'adeguatezza di tali accordi a seguito di una verifica *inter pares* ad hoc.";

- c) è aggiunto il seguente paragrafo 7:

"7. Previa consultazione dell'ABE, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente gli elementi da prendere in considerazione nello stabilire i criteri di ammissione di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(30) l'articolo 38 è così modificato:

- a) al paragrafo 7 è aggiunto il comma seguente:

"I partecipanti diretti che forniscono servizi di compensazione e i clienti che prestano servizi di compensazione informano i loro clienti in modo chiaro e trasparente delle modalità di funzionamento dei modelli di margine della CCP, anche in situazioni di stress, e forniscono loro una simulazione dei requisiti in materia di margini ai quali possono essere soggetti in scenari diversi. Ciò comprende sia i margini richiesti dalla CCP che gli eventuali margini aggiuntivi richiesti dai partecipanti diretti e dai clienti che prestano essi stessi servizi di compensazione.";

- b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. I partecipanti diretti della CCP e i clienti che forniscono servizi di compensazione informano chiaramente i loro clienti esistenti e potenziali delle potenziali perdite o altri costi che possono trovarsi a sostenere in seguito all'applicazione delle procedure di gestione dell'inadempimento e delle modalità di allocazione delle perdite e delle posizioni previste dal regolamento operativo della CCP, indicando anche il tipo di risarcimento che possono ricevere, tenuto conto dell'articolo 48, paragrafo 7. I clienti ricevono informazioni sufficientemente dettagliate per poter comprendere le perdite o altri costi che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbero dover sostenere qualora la CCP attuasse provvedimenti di risanamento.";

- (31) l'articolo 41 è così modificato:

- a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Per limitare le proprie esposizioni creditizie, le CCP impongono, richiedono e riscuotono margini dai propri partecipanti diretti e, se del caso, dalle CCP con le quali hanno concluso accordi di interoperabilità. I margini sono sufficienti a coprire le esposizioni potenziali che le CCP ritengono si verificheranno fino alla liquidazione delle corrispondenti posizioni. Essi sono sufficienti anche a coprire le perdite che derivano almeno dal 99 % dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato e assicurano che la CCP copra completamente con garanzie le sue esposizioni nei confronti di tutti i suoi partecipanti diretti e, se del caso, nei confronti delle CCP con le quali ha concluso accordi di interoperabilità, almeno su base giornaliera. Le CCP controllano continuamente e rivedono il livello dei loro margini in modo da riflettere le attuali condizioni di mercato tenendo conto dei potenziali effetti prociclici di tali revisioni.

2. Per la determinazione dei margini, le CCP adottano modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati e tengono conto dell'intervallo tra le riscossioni dei margini, la liquidità del mercato e la possibilità di variazioni nel corso della durata dell'operazione. I modelli sono convalidati dall'autorità competente e soggetti a un parere conformemente all'articolo 19 e a un parere dell'ESMA conformemente all'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), emesso conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 ter.

3. Le CCP richiedono e riscuotono i margini su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite. A tal fine le CCP prendono in considerazione il potenziale impatto delle proprie riscossioni e dei propri pagamenti dei margini infragiornalieri sulla posizione di liquidità dei loro partecipanti. Le CCP si adoperano al massimo della loro capacità al fine di non

detenere richieste di margini di variazione infragiornalieri una volta ricevuti tutti i pagamenti dovuti.";

(32) all'articolo 44, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le CCP misurano su base giornaliera il loro fabbisogno di liquidità. Tengono conto del rischio di liquidità derivante dall'inadempimento almeno dei due soggetti, compresi partecipanti diretti o fornitori di liquidità, nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni.";

(33) l'articolo 46 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le CCP accettano garanzie altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo a copertura delle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei partecipanti diretti. Le CCP possono accettare garanzie pubbliche o garanzie di banche pubbliche o di banche commerciali, purché siano disponibili incondizionatamente su richiesta entro il periodo di liquidazione di cui all'articolo 41. Se le garanzie bancarie sono fornite a una CCP, quest'ultima ne tiene conto nel calcolare la sua esposizione verso la banca che è anche un partecipante diretto. Le CCP applicano al valore delle attività e alle garanzie adeguati scarti di garanzia che tengano conto della perdita di valore potenziale nell'intervallo di tempo tra la loro ultima rivalutazione e il momento in cui si può ragionevolmente ritenere che verranno liquidate. Ai fini della determinazione delle garanzie accettabili e dei pertinenti scarti di garanzia, esse tengono conto del rischio di liquidità risultante dall'inadempimento di un partecipante al mercato e del rischio di concentrazione su alcune attività che ne possono derivare. Nel rivedere il livello degli scarti di garanzia che applica alle attività che accettano come garanzia reale, le CCP tengono conto di eventuali effetti prociclici di tali revisioni.";

b) al paragrafo 3, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) gli scarti di garanzia di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'obiettivo di limitarne la prociclicità; e";

(34) l'articolo 49 è così modificato:

a) i paragrafi da 1 a 1 sexies sono sostituiti dai seguenti:

"1. La CCP riesamina regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i requisiti in materia di margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi. Essa sottopone frequentemente i modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili ed effettua prove a posteriori per valutare l'affidabilità del metodo adottato. Le CCP ottengono una convalida indipendente, informano la loro autorità competente e l'ESMA dei risultati delle prove effettuate e ne ottengono la convalida conformemente ai paragrafi da 1 bis a 1 sexies prima di adottare modifiche significative ai modelli.

I modelli adottati, compresa ogni modifica significativa agli stessi, sono oggetto di un parere del collegio conformemente al presente articolo.

L'ESMA provvede affinché le informazioni sui risultati delle prove di stress siano trasmesse alle autorità europee di vigilanza, al Sistema europeo di banche centrali

e al Comitato di risoluzione unico, onde permettere loro di valutare l'esposizione delle imprese finanziarie all'inadempimento delle CCP.

1 bis. Qualora intenda adottare modifiche significative dei modelli di cui al paragrafo 1, una CCP presenta una domanda di autorizzazione per tali modifiche in formato elettronico tramite la banca dati centrale di cui all'articolo 17, paragrafo 7, nella quale la domanda è immediatamente condivisa con l'autorità competente della CCP, l'ESMA e il collegio. La CCP acclude alla propria domanda una convalida indipendente delle modifiche che intende apportare.

Se ritiene che la modifica dei modelli di cui al paragrafo 1 che intende adottare non sia significativa ai sensi del paragrafo 1 octies, la CCP chiede che la domanda sia oggetto di una procedura di non obiezione ai sensi del paragrafo 1 ter. In tal caso la CCP può iniziare ad applicare tale modifica prima della decisione dell'autorità competente della CCP e dell'ESMA a norma del paragrafo 1 ter.

Entro due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'autorità competente della CCP, in cooperazione con l'ESMA, accusa il ricevimento della domanda confermando alla CCP che la domanda contiene i documenti necessari. Qualora uno di tali soggetti concluda che la domanda non contiene i documenti necessari, la domanda è respinta.

1 ter. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di cui al paragrafo 1 bis, terzo comma, l'autorità competente e l'ESMA valutano se la modifica proposta si qualifica come una modifica significativa ai sensi del paragrafo 1 octies. Se uno di tali soggetti conclude che la modifica soddisfa una delle condizioni di cui al paragrafo 1 octies, la domanda è valutata a norma dei paragrafi 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies e l'autorità competente della CCP, in cooperazione con l'ESMA, ne informa per iscritto la CCP richiedente.

Se entro dieci giorni lavorativi dalla data di cui al paragrafo 1 bis, terzo comma, la CCP richiedente non è stata informata per iscritto del fatto che la sua richiesta di applicazione della procedura di non obiezione è stata respinta, tale modifica si considera convalidata.

Se una richiesta di applicazione della procedura di non obiezione è stata respinta, entro cinque giorni lavorativi dalla notifica di cui al primo comma, la CCP non utilizza più la modifica del modello. Entro dieci giorni lavorativi da tale notifica, la CCP ritira la domanda o la integra con la convalida indipendente della modifica.

1 quater. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di cui al paragrafo 1 bis, terzo comma:

- (a) l'autorità competente effettua una valutazione dei rischi in relazione alla modifica significativa e presenta la propria relazione all'ESMA e al collegio;
- (b) l'ESMA effettua una valutazione dei rischi in relazione alla modifica significativa e presenta la propria relazione all'autorità competente della CCP e al collegio.

1 quinquies. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento delle relazioni di cui al paragrafo 1 quater, l'autorità competente della CCP e l'ESMA adottano ciascuna una decisione, tenendo conto di tali relazioni, e si informano reciprocamente in merito alla decisione adottata. Se una di esse non ha convalidato la modifica, la convalida è rifiutata.

1 sexies. Entro cinque giorni lavorativi dall'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1 quinquies, l'autorità competente e l'ESMA comunicano per iscritto alla CCP se la convalida è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

(b) sono inseriti i seguenti paragrafi 1 septies e 1 octies:

1 septies. La CCP non può adottare alcuna modifica significativa dei modelli di cui al paragrafo 1 prima di ottenere le convalide da parte della propria autorità competente e dell'ESMA. L'autorità competente, di concerto con l'ESMA, può consentire un'adozione provvisoria di una modifica significativa di tali modelli, prima delle loro convalide in casi debitamente giustificati dovuti a una situazione di emergenza di cui all'articolo 24 del presente regolamento. Tale modifica temporanea dei modelli è consentita soltanto per un determinato periodo di tempo specificato congiuntamente dall'autorità competente della CCP e dall'ESMA. Trascorso tale periodo, la CCP non è autorizzata a utilizzare tale modifica del modello fatto salvo il caso in cui sia stata approvata a norma dei paragrafi 1 bis, 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies.

1 octies. Una modifica è considerata significativa se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a) la modifica comporta una diminuzione o un aumento superiore al 15 % del totale delle risorse finanziarie prefinanziate, compresi i requisiti in materia di margini, il fondo di garanzia in caso di inadempimento e gli interessi propri in gioco;
 - b) la struttura, gli elementi strutturali o i parametri del margine del modello di margine sono modificati oppure un modulo di margine è introdotto, eliminato o modificato in modo tale da comportare una diminuzione o un aumento di tale modulo di margine superiore al 15 % a livello di CCP;
 - c) la metodologia utilizzata per calcolare le compensazioni di portafoglio è modificata e ciò comporta una diminuzione o un aumento superiore al 10 % dei requisiti totali in materia di margini per tali strumenti finanziari;
 - d) la metodologia per definire e calibrare gli scenari delle prove di stress ai fini della determinazione delle esposizioni in relazione al fondo di garanzia in caso di inadempimento è modificata e ciò comporta una diminuzione o un aumento superiore al 20 % di un fondo di garanzia in caso di inadempimento o superiore al 50 % di ogni singolo contributo a detto fondo;
 - e) la metodologia applicata per valutare il rischio di liquidità e monitorare il rischio di concentrazione è modificata e ciò comporta una diminuzione o un aumento del fabbisogno stimato di liquidità in qualsiasi valuta superiore al 20 % o del fabbisogno totale di liquidità superiore al 10 %;
 - f) la metodologia applicata per valutare le garanzie reali, calibrare lo scarto di garanzia o fissare limiti di concentrazione è modificata in maniera tale che il valore totale delle garanzie non in contanti diminuisca o aumenti di oltre il 10 %; a condizione che la modifica proposta dalla CCP non soddisfi i criteri per l'estensione dell'autorizzazione della CCP di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
 - g) si verifica qualsiasi altra modifica dei modelli che possa avere un effetto sostanziale sul rischio complessivo della CCP.";
- c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. In stretta cooperazione con il SEBC, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano l'elenco dei documenti necessari che corredano una domanda di convalida ai sensi del paragrafo 1 bis, così come le informazioni che tali documenti contengono al fine di dimostrare che la CCP soddisfa tutti i requisiti pertinenti di cui al presente regolamento.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP: inserire la data = 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

d) è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano il formato elettronico della domanda di convalida di cui al paragrafo 1 bis da presentare alla banca dati centrale.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il ... [OP: inserire la data = 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.";

(1) all'articolo 54, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli accordi di interoperabilità sono soggetti all'approvazione preliminare delle autorità competenti delle CCP interessate. Le autorità competenti delle CCP chiedono il parere dell'ESMA, conformemente all'articolo 24 bis, paragrafo 7, primo comma, lettera b quater), e del collegio, conformemente all'articolo 19, emessi conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 ter.";

(2) all'articolo 82, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 6, all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 3 bis, all'articolo 7 bis, paragrafo 6, all'articolo 17 bis, paragrafo 6, all'articolo 25, paragrafi 2 bis e 6 bis, all'articolo 25 bis, paragrafo 3, all'articolo 25 quinquies, paragrafo 3, all'articolo 25 decies, paragrafo 7, all'articolo 25 sexdecies, all'articolo 64, paragrafo 7, all'articolo 70, all'articolo 72, paragrafo 3, e all'articolo 85, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 6, all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 3 bis, all'articolo 7 bis, paragrafo 6, all'articolo 17 bis, paragrafo 6, all'articolo 25, paragrafi 2 bis e 6 bis, all'articolo 25 bis, paragrafo 3, all'articolo 25 quinquies, paragrafo 3, all'articolo 25 decies, paragrafo 7, all'articolo 25 sexdecies, all'articolo 64, paragrafo 7, all'articolo 70, all'articolo 72, paragrafo 3, e all'articolo 85, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

(3) l'articolo 85 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il [OP: inserire la data = 5 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento ed elabora una relazione generale. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.";
 - b) è inserito il seguente paragrafo 1 ter:

"1 ter. Entro [OP: inserire la data = 1 anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] l'ESMA presenta alla Commissione una relazione sulla possibilità e sulla fattibilità di imporre la separazione contabile nella catena di compensazione delle controparti finanziarie e non finanziarie. Tale relazione è corredata di un'analisi costi-benefici.";
 - c) il paragrafo 7 è soppresso;
- (4) l'articolo 90 è così modificato:

Entro [OP: inserire la data = 3 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], l'ESMA valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e obblighi in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione."

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013

L'articolo 382 del regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

- 1) al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le operazioni infragruppo stipulate con controparti finanziarie come definite all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 648/2012, con enti finanziari o società strumentali stabiliti nell'Unione o stabiliti in un paese terzo che applica requisiti prudenziali e di vigilanza a tali controparti finanziarie, enti finanziari e società strumentali, che siano almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione, a meno che gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale all'interno di un gruppo bancario, nel qual caso le autorità competenti possono esigere l'inclusione nei requisiti di fondi propri delle suddette operazioni infragruppo tra i soggetti sottoposti a separazione strutturale;"
- 2) è inserito il seguente paragrafo [4 quater]:

"4 quater. Ai fini del paragrafo 4, lettera b), la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno requisiti prudenziali in materia di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli vigenti nell'Unione.

In assenza di tale decisione, fino al 31 dicembre 2027 gli enti possono continuare a escludere le operazioni infragruppo interessate dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA a condizione che le autorità competenti pertinenti abbiano ritenuto il paese terzo ammissibile a tale trattamento anteriormente al 31 dicembre 2026. Le autorità competenti notificano tali casi all'ABE entro il 31 marzo 2027."

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) 2017/1131

Il regolamento (UE) 2017/1131 è così modificato:

- (1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 24):
"24) "CCP": una persona giuridica di cui all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012.";
- (2) l'articolo 17 è così modificato:
 - a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'esposizione complessiva al rischio verso una stessa controparte di un FCM determinata da operazioni in derivati che rispettano le condizioni di cui all'articolo 13 e che non sono compensate a livello centrale tramite una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta a norma dell'articolo 25 di tale regolamento non supera il 5 % delle attività dell'FCM.";
 - b) al paragrafo 6, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) strumenti finanziari derivati non compensati a livello centrale tramite una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta a norma dell'articolo 25 di tale regolamento che comportano un'esposizione al rischio di controparte nei confronti di detto organismo."

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori interessati

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

1.4.2. Obiettivi specifici

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

1.4.4. Indicatori di prestazione

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, nonché i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131.

1.2. Settore/settori interessati

Mercato interno – servizi finanziari.

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

- ☒ una nuova azione
- ☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁴⁰
- ☐ la proroga di un'azione esistente
- ☐ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

Promuovere la stabilità finanziaria e rafforzare l'Unione dei mercati dei capitali.

1.4.2. Obiettivi specifici

Al fine di conseguire gli obiettivi generali per il mercato interno dell'UE dei servizi di compensazione centrale, la presente proposta persegue gli obiettivi specifici seguenti:

- incoraggiare la compensazione presso le controparti centrali (CCP) dell'UE e ridurre la dipendenza eccessiva dalle CCP sistemiche di paesi terzi creando un mercato della compensazione dell'UE più attraente e solido;
- garantire che il quadro di vigilanza per le CCP dell'UE sia sufficiente per gestire i rischi associati all'interconnessione del sistema finanziario dell'UE e all'aumento dei volumi di compensazione, in particolare per quanto concerne i rischi transfrontalieri, dato che tali rischi potrebbero essere ulteriormente amplificati con la crescita dei mercati della compensazione dell'UE.

Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

⁴⁰

A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

La presente proposta mira a rafforzare il mercato della compensazione dell'UE migliorando l'attrattiva delle CCP dell'UE, incoraggiando la compensazione presso le CCP dell'UE e migliorando la valutazione e la gestione dei rischi transfrontalieri.

1.4.3. *Indicatori di prestazione*

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Per ciascun obiettivo specifico sono stati stabiliti gli indicatori di prestazione seguenti.

Migliorare l'attrattiva delle CCP dell'UE:

- misurato in % rispetto ai contratti compensati da partecipanti diretti dell'UE presso CCP dell'UE e di paesi terzi;
- numero di prodotti nuovi approvati delle CCP dell'UE;
- tempo medio (numero di giorni) necessario per approvare prodotti nuovi delle CCP e convalidare le modifiche di modelli;
- numero di procedure di non obiezione completate;

incoraggiare la compensazione presso CCP dell'UE:

- importi medi su conti attivi presso le CCP dell'UE;
- operazioni compensate presso CCP dell'UE in valute diverse (valore assoluto e rispetto ai mercati mondiali);
- numero di partecipanti diretti e clienti presso CCP dell'UE;
- volume dei contratti compensati al di fuori delle CCP dell'UE da soggetti dell'UE o per contratti denominati in valute dell'UE;

migliorare la valutazione dei rischi transfrontalieri:

- numero di pareri emessi dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per ciascun anno;
- numero di casi nei quali le autorità nazionali competenti si discostano dai pareri dell'ESMA;
- numero di gruppi di vigilanza congiunti istituiti e compiti svolti;
- numero di volte in cui l'ESMA ha coordinato richieste di informazioni o richiesto informazioni.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

I requisiti che la presente proposta mira a soddisfare sono: disporre nell'UE di CCP moderne e competitive capaci di attrarre attività e, al tempo stesso, disporre di CCP dell'UE sicure e resilienti nonché rafforzare l'autonomia strategica aperta dell'UE.

Con l'attuazione della presente proposta, compreso l'ulteriore sviluppo previsto al livello 2, i requisiti dovrebbero essere assorbiti sia dalla comunità di vigilanza che dal mercato al più tardi entro giugno 2025, previo accordo dei legislatori.

- 1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

Il mercato della compensazione dell'UE è un elemento inscindibile del mercato finanziario dell'UE. In quanto tale, l'azione dell'UE dovrebbe garantire che i partecipanti ai mercati finanziari dell'UE non siano esposti a rischi troppo elevati dovuti alla dipendenza eccessiva da CCP sistemiche di paesi terzi laddove, in caso di difficoltà, le autorità di paesi terzi adottino decisioni che impediscono all'UE di intervenire in situazioni di emergenza.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

Gli obiettivi del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR), ossia regolamentare le operazioni in derivati, promuovere la stabilità finanziaria e rendere i mercati più trasparenti, standardizzati e quindi più sicuri, costituiscono un elemento essenziale per il successo del mercato interno finanziario dell'UE, in particolare per quanto concerne la componente transfrontaliera. Gli Stati membri e le autorità nazionali di vigilanza non possono risolvere da soli o affrontare i rischi transfrontalieri connessi alla compensazione centrale all'interno dell'UE o al quadro per le CCP di paesi terzi.

- 1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

La presente proposta tiene conto delle esperienze acquisite con le versioni precedenti dell'EMIR.

L'EMIR disciplina le operazioni in derivati, comprese le misure destinate a limitarne i rischi attraverso CCP, ed è stato adottato a seguito della crisi finanziaria del 2008/2009 per promuovere la stabilità finanziaria e rendere i mercati più trasparenti, più standardizzati e quindi più sicuri. Riforme analoghe sono state attuate nella maggior parte dei paesi del G20. L'EMIR impone che le operazioni in derivati siano segnalate per garantire la trasparenza del mercato per le autorità di regolamentazione e di vigilanza; così come che i loro rischi siano adeguatamente attenuati attraverso la compensazione a livello centrale presso una CCP o lo scambio di garanzie reali, note come "margine", nelle operazioni bilaterali. Le CCP e i rischi da esse gestiti sono aumentati notevolmente dall'adozione dell'EMIR.

Nel 2017 la Commissione ha pubblicato due proposte legislative che modificano l'EMIR, entrambe adottate dai colegislatori nel 2019. Il REFIT dell'EMIR⁴¹ ha ricalibrato alcune delle norme per garantirne la proporzionalità, garantendo allo

⁴¹ Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).

stesso tempo la stabilità finanziaria. Riconoscendo le questioni emergenti connesse alla crescente concentrazione dei rischi presso le CCP, in particolare quelle dei paesi terzi, l'EMIR 2.2⁴² ha riveduto il quadro di vigilanza e istituito un processo di valutazione della natura sistemica delle CCP di paesi terzi da parte dell'ESMA in cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e le banche centrali di emissione. L'EMIR è integrato dal regolamento sul risanamento e sulla risoluzione delle CCP⁴³, adottato nel 2020, al fine di assicurare la preparazione all'eventualità, improbabile, ma di impatto massiccio, che una CCP dell'UE si trovi ad affrontare gravi difficoltà. La stabilità finanziaria è al centro di tali atti legislativi dell'UE. Dal 2017 sono state ripetutamente espresse preoccupazioni in merito ai rischi in corso per la stabilità finanziaria dell'UE derivanti dall'eccessiva concentrazione della compensazione presso alcune CCP di paesi terzi, in particolare in merito ai rischi potenziali in uno scenario di stress. Inoltre possono verificarsi eventi a rischio elevato e l'UE deve essere pronta ad affrontarli. Sebbene le CCP dell'UE abbiano in genere mostrato di essere resilienti nel corso di tali sviluppi, l'esperienza ha dimostrato che l'ecosistema di compensazione dell'UE può essere rafforzato, a vantaggio della stabilità finanziaria. Tuttavia, al fine di garantire un'autonomia strategica aperta, l'UE deve tutelarsi in relazione ai rischi che possono sorgere quando i partecipanti al mercato dell'UE dipendono eccessivamente da soggetti di paesi terzi, in quanto ciò può essere fonte di vulnerabilità.

Nella definizione delle nuove disposizioni proposte si è tenuto conto delle esperienze acquisite con l'EMIR di cui sopra.

1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti*

La presente proposta e i suoi requisiti specifici sono in linea con il regime vigente per i servizi finanziari nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP), sono allineati con le normali prassi di utilizzo del bilancio dell'UE e con le vigenti prassi di programmazione e bilancio dei servizi della Commissione per nuove proposte.

Inoltre gli obiettivi dell'iniziativa sono coerenti con altre politiche dell'UE e iniziative già in corso, che mirano a: i) sviluppare l'Unione dei mercati dei capitali e ii) migliorare l'efficienza e l'efficacia a livello UE della vigilanza, sia all'interno che all'esterno dell'UE.

Innanzitutto la presente proposta è coerente con gli sforzi in atto della Commissione volti a sviluppare ulteriormente l'Unione dei mercati dei capitali⁴⁴. Le questioni affrontate dalla presente proposta incidono sulla stabilità finanziaria dell'UE in quanto ostacolano la riduzione delle esposizioni eccessive nei confronti di CCP sistemiche e costituiscono un ostacolo significativo allo sviluppo di un mercato

⁴² Regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell'autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi (GU L 322 del 12.12.2019, pag. 1).

⁴³ Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

⁴⁴ Comunicazione della Commissione, Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione (COM(2020) 590 final).

efficiente e attraente della compensazione dell'UE, un elemento essenziale per un'Unione dei mercati dei capitali profonda e liquida. L'urgenza di sviluppare e integrare ulteriormente i mercati dei capitali dell'UE è stata sottolineata nel piano di azione sull'Unione dei mercati dei capitali del settembre 2020.

In secondo luogo, la presente proposta è coerente con l'esperienza acquisita dai servizi della Commissione nell'attuazione e nell'applicazione di disposizioni di paesi terzi nella legislazione finanziaria dell'UE e attua l'esperienza pratica acquisita da tali servizi nell'affrontare tali compiti nella pratica.

In terzo luogo, è coerente con l'obiettivo dell'autonomia strategica aperta⁴⁵ dell'UE.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

N.a.

⁴⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il sistema economico e finanziario europeo: promuovere l'apertura, la forza e la resilienza (COM(2021) 32 final).

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

☐ **durata limitata**

☐ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

☒ **durata illimitata**

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste⁴⁶

☐ **Gestione diretta** a opera della Commissione

☐ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

☐ a opera delle agenzie esecutive

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri

☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;

☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

☐ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

☐ a organismi di diritto pubblico;

☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

☐ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

N.a.

⁴⁶ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

In linea con gli accordi già esistenti, l'ESMA prepara regolarmente relazioni sulla sua attività (compresa l'informativa interna all'alta dirigenza, l'informativa al consiglio di amministrazione, l'informativa sull'attività semestrale al consiglio delle autorità di vigilanza e l'elaborazione della relazione annuale) ed è sottoposta a verifiche da parte della Corte dei conti e del servizio di audit interno sull'uso delle sue risorse. La presente proposta prevede inoltre alcuni ulteriori obblighi di monitoraggio e segnalazione a carico dell'ESMA in relazione alle nuove caratteristiche del regolamento, compreso il conto attivo. La Commissione deve presentare una relazione 5 anni dopo l'entrata in vigore del regolamento.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Per quanto riguarda l'uso giuridico, economico, efficiente ed efficace degli stanziamenti derivanti dalla proposta, è previsto che essa non determinerà nuovi rischi che non siano già coperti da un attuale quadro di controllo interno.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

I sistemi di gestione e di controllo previsti dal regolamento istitutivo dell'ESMA sono già attuati. L'Autorità opera a stretto contatto con il servizio di audit interno della Commissione per garantire il rispetto di standard adeguati in tutti gli aspetti del controllo interno. Lo stesso regime si applicherà anche per il ruolo che la presente proposta attribuisce alle AEV. Le relazioni annuali di audit interno sono trasmesse alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio.

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

N.a.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Ai fini del contrasto delle frodi, della corruzione e di qualsiasi altra attività illegale, all'ESMA si applica senza alcuna restrizione il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio.

L'ESMA ha aderito all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle

Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'ESMA.

Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano, se necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari dei fondi versati dall'ESMA e presso il personale responsabile della loro allocazione.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ⁴⁷	di paesi EFTA ⁴⁸	di paesi candidati ⁴⁹	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo di spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

⁴⁷ Diss. = stanziamenti dissociati / Non-diss. = stanziamenti non dissociati.

⁴⁸ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁴⁹ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

La presente iniziativa legislativa non avrà alcuna incidenza sulle spese dell'ESMA o di altri organismi dell'Unione europea.

ESMA: la valutazione d'impatto ha individuato soltanto costi aggiuntivi moderati per l'ESMA, mentre allo stesso tempo le misure proposte creano efficienze che porteranno a riduzioni dei costi. Inoltre talune disposizioni chiariscono e ricalibrano il ruolo dell'ESMA senza costituire compiti nuovi e devono pertanto essere considerate neutre in termini di bilancio.

I costi individuati riguardano la creazione e il funzionamento di un nuovo strumento informatico per la presentazione dei documenti di vigilanza. Tuttavia, anche se l'ESMA potrebbe sostenere costi più elevati connessi allo sviluppo o alla scelta di tale nuovo strumento informatico e al suo funzionamento, anche tale strumento informatico creerà efficienze e l'ESMA ne trarrà vantaggio. Tali efficienze riguardano una riduzione considerevole del lavoro manuale di riconciliazione e condivisione dei documenti, del seguito dato alle scadenze e ai quesiti, nonché del coordinamento con le autorità nazionali competenti, il collegio e il comitato di vigilanza delle CCP. È probabile che tali vantaggi superino i costi sostenuti.

Inoltre il lavoro (cartaceo) iniziale aggiuntivo relativo alla modifica di strumenti e procedure, nonché alla cooperazione rafforzata, può inizialmente aumentare i costi, ma è probabile che sia ridotto o rimanga stabile nel corso del tempo. In particolare, l'ESMA sarà tenuta a elaborare norme tecniche di regolamentazione/attuazione in merito al formato e al contenuto dei documenti che le CCP sono tenute a presentare alle autorità di vigilanza, all'obbligo per i partecipanti diretti e i clienti di disporre di un conto attivo presso una CCP dell'Unione, alla metodologia di calcolo da utilizzare per calcolare la quota, alla portata e ai dettagli delle segnalazioni da parte dei partecipanti diretti e dei clienti dell'UE alle rispettive autorità competenti in merito alla loro attività di compensazione presso CCP di paesi terzi; inoltre, prevedendo nel contempo i meccanismi che fanno scattare un riesame dei valori delle soglie di compensazione a seguito di fluttuazioni significative dei prezzi nella categoria sottostante di derivati OTC, l'ESMA sarà tenuta altresì a riesaminare l'ambito di applicazione dell'esenzione per copertura e le soglie per l'applicazione dell'obbligo di compensazione nonché a redigere una relazione annuale sui risultati del monitoraggio delle sue attività. Nello svolgimento di tali attività, l'ESMA può basarsi sui processi e sulle procedure interni già esistenti e può convertire, se del caso, tali procedure in norme tecniche di regolamentazione/attuazione. Nel definire il requisito di disporre di un conto attivo per alcuni strumenti già individuati e il loro monitoraggio continuo, l'ESMA può tenere conto del lavoro intrapreso a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, dell'EMIR nel valutare quali servizi di compensazione delle CCP di classe 2 presentino una rilevanza sistemica significativa per l'Unione o uno o più dei suoi Stati membri, di conseguenza tale attività potrebbe richiedere soltanto risorse aggiuntive molto limitate.

Un'altra categoria da considerare nell'analisi dei costi è la modifica delle procedure e degli strumenti del nuovo quadro di cooperazione in materia di vigilanza. La cooperazione in seno ai gruppi di vigilanza congiunti e l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio congiunto a livello UE sono elementi nuovi del quadro di vigilanza. Tuttavia si tratta principalmente di strumenti volti a migliorare la cooperazione tra le autorità e a coprire compiti che sono già svolti, in tutte le parti essenziali, dalle autorità, fatta eccezione per il

monitoraggio dell'attuazione dei requisiti stabiliti per i conti attivi presso CCP dell'UE, come le commissioni per l'accesso addebitate dalle CCP ai clienti per i conti attivi. Tali nuove strutture richiederanno probabilmente una certa riorganizzazione del personale e potrebbero creare la necessità di riunioni supplementari, ma non incideranno in modo sostanziale a livello di bilancio. Inoltre il processo di vigilanza ricalibrato comporta altresì vantaggi, in particolare responsabilità più chiare, evitando duplicazioni inutili di attività e riducendo il carico di lavoro in ragione dell'introduzione di procedure di non obiezione che consentono all'ESMA e alle autorità nazionali competenti di concentrarsi sugli aspetti sostanziali della vigilanza in relazione all'estensione dei servizi di compensazione e alle modifiche ai modelli di rischio delle CCP.

L'approccio proposto nei confronti delle CCP di paesi terzi che rifiutano di versare commissioni all'ESMA consiste nell'emettere una comunicazione pubblica dopo 6 mesi dalla scadenza dei termini e nell'avviare la revoca del riconoscimento dopo 1 anno dalla scadenza dei termini. Tale cambiamento sarà positivo in termini di costi. Ciò evita che l'ESMA debba investire una parte considerevole del lavoro senza ricevere una remunerazione per tale attività.

Inoltre la presente proposta introduce ulteriori disposizioni che chiariscono e ricalibrano il ruolo dell'ESMA e devono pertanto essere considerate neutre in termini di bilancio. Ad esempio l'ESMA è già soggetta all'obbligo di emettere pareri in relazione a determinati aspetti della vigilanza, tuttavia il contenuto di tali pareri è ricalibrato per garantire un livello più elevato di efficienza nel processo di vigilanza e all'ESMA viene conferita l'opportunità formale di esprimere un parere sul riesame e sulla valutazione annuali delle CCP nonché sulla revoca della loro autorizzazione e di assumere un ruolo chiaro nel coordinamento delle situazioni di emergenza. Si tratta di compiti che, sotto tutti gli aspetti sostanziali, riguardano lavori esistenti già in corso e le disposizioni chiariscono e pertanto rafforzano la posizione dell'ESMA, definendo responsabilità chiare.

Altri organismi dell'Unione europea: Anche se vengono introdotte modifiche minori al ruolo di altri organismi dell'Unione europea, quali la Commissione europea o la Banca centrale europea, dette modifiche non avranno alcuna incidenza sul bilancio.

3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	
--	--------	--

DG: <.....>			Anno N ⁵⁰	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
• Stanziamenti operativi										
Linea di bilancio ⁵¹	Impegni	(1a)								
	Pagamenti	(2a)								
Linea di bilancio	Impegni	(1b)								
	Pagamenti	(2b)								
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁵²										
Linea di bilancio		(3)								

⁵⁰ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

⁵¹ Secondo la nomenclatura di bilancio ufficiale.

⁵² Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1a +1b +3								
	Pagamenti	=2a +2b +3								

• TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)								

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'[allegato della scheda finanziaria legislativa](#) (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG: <.....>									
• Risorse umane									
• Altre spese amministrative									
TOTALE DG <....>	Stanziamenti								

TOTALE stanziamenti	(Totale impegni =								
----------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	Totale pagamenti)								
---	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ⁵³	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni								
	Pagamenti								

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
	RISULTATI							

⁵³

L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

↓	Tipo ⁵⁴	Costo medio	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁵⁵ ...																		
- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		
TOTALE																		

⁵⁴ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziari, numero di km di strade costruiti, ecc.).

⁵⁵ Come descritto nella sezione 1.4.2 "Obiettivi specifici...".

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- ☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ⁵⁶	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	-------------------------	-------------	-------------	-------------	---	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 7⁵⁷ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati

⁵⁶ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

⁵⁷ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	A n n o N + 3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)							
20 01 02 03 (delegazioni)							
01 01 01 01 (ricerca indiretta)							
01 01 01 11 (ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁵⁸							
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)							
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)							
XX 01 xx yy zz⁵⁹	- in sede						
	- nelle delegazioni						
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)							
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							

⁵⁸ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

⁵⁹ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

TOTALE							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

☒ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. Allegare una tabella Excel in caso di riprogrammazione maggiore.

☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

☐ comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

☒ non prevede cofinanziamenti da terzi

☐ prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ⁶⁰	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

⁶⁰

L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

☒ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

☐ sulle risorse proprie

☐ su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ☐

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁶¹						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).

⁶¹ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.